



**Flowe S.p.A. – Società Benefit**

**Policy di prevenzione e sul contrasto al  
riciclaggio, al finanziamento del  
terrorismo**

## Sommario

PREMESSA .....	4
1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO .....	5
1.2 AMBITO DEL DOCUMENTO.....	5
2. APPLICABILITÀ.....	7
2.1 DESTINATARI DEL DOCUMENTO .....	7
2.2 RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO .....	7
3 DEFINIZIONI.....	7
3.1 RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO .....	7
4 IL MODELLO DI CONTROLLO DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO.....	9
4.1 PRESIDI ORGANIZZATIVI MINIMI .....	9
4.2 STRUTTURE ORGANIZZATIVE AZIENDALI .....	12
4.3 COORDINAMENTO TRA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E LE ALTRE FUNZIONI DI CONTROLLO.....	13
5 ATTORI COINVOLTI.....	13
5.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	14
5.2 AMMINISTRATORE DELEGATO.....	14
5.3 ESPONENTE RESPONSABILE PER L'AML .....	16
5.4 RESPONSABILE DELLA CONFORMITA' ALLE MISURE RESTRITTIVE.....	16
5.5 ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17
5.6 COLLEGIO SINDACALE.....	17
5.7 FUNZIONE INTERNAL AUDIT .....	18
5.8 FUNZIONE COMPLIANCE .....	18
5.9 FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO.....	18
5.9.1 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO.....	20
5.9.2 RESPONSABILE DELLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE .....	22
5.10 STRUTTURE DELLA BANCA CAPOGRUPPO.....	23
5.10.1 DIREZIONE AFFARI SOCIETARI, LEGALE E CONTENZIOSO .....	23
5.10.2 DIREZIONE RISORSE UMANE.....	23
5.11 FUNZIONE BUSINESS OPERATIONS.....	23
5.11.1 RESPONSABILE FUNZIONE BUSINESS OPERATIONS .....	24
5.12 ALTRE STRUTTURE OPERATIVE .....	24
6 I PRINCIPI IN TEMA DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO .....	25
6.1 PROFILATURA DELLA CLIENTELA.....	25
6.2 ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA DELLA CLIENTELA .....	28
6.2.1 PROCESSO DI <i>ONBOARDING</i> CLIENTELA CORPORATE O BUSINESS ( <i>B2B</i> ).....	30
6.2.2 PROCESSO EMISSIONE E GESTIONE STRUMENTI DI PAGAMENTO A SPENDIBILITA' LIMITATA.....	32
6.3 ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA DELLA CLIENTELA.....	33

6.4	ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA DELLA CLIENTELA .....	34
6.5	ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ESEGUITA DA TERZI SOGGETTI.....	35
6.6	OBBLIGHI DI ASTENSIONE .....	35
6.7	CONTROLLI PER IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO .....	35
6.8	SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA.....	36
6.9	SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONI INERENTI A SOGGETTI DESIGNATI E ALTRE MISURE RESTRITTIVE.....	37
6.9.1	MISURE RESTRITTIVE E SANZIONI FINANZIARIE MIRATE .....	37
6.10	OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI .....	38
6.10.1	ESENZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DATI E INFORMAZIONI .....	39
6.11	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI.....	39
6.12	SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI .....	40
6.13	ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO .....	40
6.14	RISCHI SANZIONATORI E REPUTAZIONALI .....	40
7.	RECEPIMENTO POLICY DI GRUPPO .....	41
8.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	41
8.1	NORMATIVA ESTERNA.....	42
8.2	NORMATIVA INTERNA .....	44

## PREMESSA

Il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa rappresentano fenomeni criminali che, anche in virtù della loro possibile dimensione transnazionale, costituiscono una grave minaccia per l'economia legale e possono determinare effetti destabilizzanti, soprattutto per il sistema bancario e finanziario.

La natura mutevole di tali minacce, facilitata anche dalla continua evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali, richiede un costante adattamento dei presidi di prevenzione e contrasto.

Le raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) – principale organismo internazionale di coordinamento in materia – prevedono che le autorità pubbliche e il settore privato identifichino e valutino i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti, al fine di adottare adeguate misure di mitigazione.

Il quadro normativo europeo di riferimento è stato, inoltre, recentemente rafforzato con l'adozione del Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 (cd. AMLR – Anti-Money Laundering Regulation), parte del cosiddetto “pacchetto antiriciclaggio” dell'Unione Europea. Il Regolamento stabilisce un insieme di norme direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, con l'obiettivo di armonizzare i requisiti di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e di rafforzare l'efficacia delle misure di contrasto.

L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio si esplica attraverso l'introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del Clientela, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette.

Fermo restando l'obbligo di calibrare gli assetti organizzativi antiriciclaggio secondo il principio di proporzionalità e di approccio in base al rischio (c.d. *Risk Based Approach*), le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di Organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, prevedono che i destinatari adottino almeno i seguenti presidi organizzativi minimi:

- a) attribuiscono a una funzione di controllo aziendale la responsabilità di assicurare l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dei presidi antiriciclaggio;
- b) formalizzano l'attribuzione della responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette;
- c) attribuiscono a una funzione di controllo aziendale il compito di verificare in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo antiriciclaggio e la sua conformità rispetto alla disciplina (funzione di internal auditing);
- d) nominano un Esponente aziendale quale Responsabile per l'Antiriciclaggio (di seguito anche Esponente Responsabile per l'AML);
- e) nominano un Responsabile della conformità alle misure restrittive.

Flowe S.p.A. – Società Benefit (di seguito la Società) è fortemente impegnata nell'evitare che i prodotti e i servizi offerti siano utilizzati per finalità criminali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, promuovendo al loro interno una cultura improntata al pieno rispetto delle disposizioni vigenti e all'efficace assolvimento degli obblighi di collaborazione passiva, finalizzata a garantire la conoscenza approfondita della Clientela e la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate, e di collaborazione attiva volta all'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

In particolare, nell'ambito delle attività Benefit, la Società ambisce all'educazione e alla diffusione nei confronti dei giovani e delle diverse componenti sociali dei principi della sostenibilità e dell'innovazione, nonché a promuovere la cultura del benessere sociale ed economico, educando le nuove generazioni alla consapevolezza dei propri comportamenti di spesa e pertanto all'efficace gestione delle proprie risorse

economiche, tramite materiali informativi, l'utilizzo delle tecnologie digitali e/o attraverso l'organizzazione di iniziative quali convegni e seminari.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione individuare politiche di governo di detti rischi adeguate all'entità e alla tipologia dei profili di rischio cui è concretamente esposta l'attività della Società e potenzialmente i propri Clienti.

L'Amministratore Delegato appronta le procedure necessarie per dare attuazione a tali politiche.

L'Esponente Responsabile per l'AML assicura che il Consiglio di Amministrazione disponga delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui la Società è esposta e sia tempestivamente informato delle decisioni che possono incidere sull'esposizione a tale rischio.

La Funzione Antiriciclaggio ne verifica, nel continuo, l'idoneità al fine di assicurare un adeguato presidio dei citati rischi, coordinandosi con le altre funzioni aziendali di controllo. La Funzione Internal Audit verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

L'Esponente Responsabile per l'AML funge da raccordo tra il Responsabile Antiriciclaggio e il Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile della conformità alle misure restrittive della Società, deve raccordarsi ed allinearsi con il Responsabile della conformità alle misure restrittive del Conglomerato finanziario Mediolanum) al fine di consentire una corretta attuazione delle previsioni degli Orientamenti EBA in materia di gruppi.

Nell'ottica di assicurare un'efficace prevenzione dei rischi di non conformità alla normativa, è inoltre fondamentale che le diverse strutture aziendali assicurino, in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, il tempestivo coinvolgimento della Funzione Antiriciclaggio della Società affinché quest'ultima possa effettuare in via preventiva le proprie valutazioni in termini di copertura dei possibili rischi connessi in materia di prevenzione al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

## 1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Le "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 26 marzo 2019, e successivamente modificate da ultimo con provvedimento del 25 luglio 2025, (in seguito anche "**Disposizioni**") prevedono l'obbligo, per gli organi aziendali di ciascun destinatario, di definire e approvare una policy motivata che indichi le scelte del destinatario medesimo in concreto adottate in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati.

Al fine di adempiere compiutamente alle Disposizioni – emanate dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (in seguito anche "**Decreto Antiriciclaggio**") – la Società ha adottato la presente policy (in seguito anche "**Policy**").

La presente Policy si inserisce nel più ampio sistema dei controlli interni della Società volti a garantire il rispetto della normativa vigente e costituisce il documento base dell'intero sistema dei presidi antiriciclaggio e antiterrorismo della Società stessa.

Nel predisporre la presente Policy, la Società ha tenuto in considerazione anche gli esiti dell'esercizio annuale di autovalutazione del Rischio di riciclaggio; i futuri aggiornamenti della Policy dovranno, parimenti, tenere conto degli esiti dell'autovalutazione annuale, tempo per tempo svolta.


## 1.2 AMBITO DEL DOCUMENTO

I principi richiamati nella presente Policy trovano attuazione nei regolamenti di processo e/o nelle procedure operative, all'interno delle quali saranno meglio declinati i compiti, le attività operative e di controllo, alla base del rispetto degli adempimenti relativi alle normative.

Tali regolamenti e procedure descriveranno più nel dettaglio i presidi per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e gli attori coinvolti, i loro ruoli e le responsabilità all'interno di Flowe.

I principi richiamati nella presente Policy trovano attuazione nella documentazione interna di dettaglio (es. regolamenti di processo, procedure operative etc.), nella quale sono meglio declinati i compiti, le attività operative e di controllo, nel rispetto dei principi e delle normative in tema di presidio del rischio di riciclaggio e antiterrorismo. Si fa riferimento, in particolare, ai Regolamenti di processo – predisposti e aggiornati a cura della Funzione Antiriciclaggio – in materia di Adeguata Verifica, Segnalazione Operazioni Sospette e Conservazione e Controlli svolti dalla Funzione Antiriciclaggio, che, nel loro complesso, definiscono dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio, costituendo il cosiddetto “Manuale Antiriciclaggio”.

Con riferimento alla “Policy di Gruppo sulle modalità di redazione, approvazione, diffusione ed aggiornamento della Normativa Interna”, il presente documento si colloca al livello di vertice della piramide documentale richiamata nello schema seguente.



## 2. APPLICABILITÀ

### 2.1 DESTINATARI DEL DOCUMENTO

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, ed è rivolto a tutti i dipendenti e collaboratori della stessa.

La presente Policy garantisce il recepimento delle linee guida e dei principi contenuti nella Policy della Capogruppo al fine di favorire un adeguato coordinamento tra i presidi antiriciclaggio locali e la Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo e ad assicurare una efficace circolazione delle informazioni a livello di Gruppo, al fine di contrastare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

### 2.2 RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO

La Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, che approverà altresì eventuali modifiche e/o aggiornamenti della stessa.

L'Amministratore Delegato definisce e aggiorna periodicamente la presente Policy, con il supporto della Funzione Antiriciclaggio della Banca, e ne cura l'attuazione. L'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio monitora nel tempo che la medesima sia adeguata e proporzionata, tenendo conto delle caratteristiche della Società e dei rischi cui essa è esposta.

## 3 DEFINIZIONI

Per quanto attiene le “definizioni” e la terminologia contenute nel presente documento si fa specifico richiamo alle definizioni – aggiornate tempo per tempo – contenute nel Decreto Antiriciclaggio, nelle disposizioni attuative emesse dalle Autorità preposte, nonché dagli Orientamenti EBA pubblicati, nonché, all'Allegato 1 “Glossario” della Policy

### 3.1 RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La definizione di riciclaggio adottata – a fini di prevenzione – dal disposto normativo in vigore recepisce quella contenuta nella direttiva comunitaria ed è più ampia rispetto alla fattispecie delineata dal codice penale negli articoli 648*bis* e 648*ter*. Per il sistema penale, infatti, il reato di riciclaggio non si applica a chi ha commesso il reato presupposto: l'uso e l'occultamento dei proventi criminosi da parte delle persone che hanno commesso il reato che ha generato tali proventi (cd. “autoriciclaggio”) sono considerati, infatti, come *post factum* non punibile.

La definizione di «riciclaggio», ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione a uno degli atti previsti dalle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione;

- e) Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

Il riciclaggio è solitamente rappresentato come un processo in tre stadi:

introduzione ( <i>placement</i> ):	i proventi da reato, anche non colposo, mediante una serie di operazioni, vengono raccolti e collocati presso istituzioni finanziarie e/o non finanziarie;
stratificazione ( <i>layering</i> ):	è attuato mediante il compimento di una serie di operazioni finanziarie complesse, anche apparentemente non collegate tra di loro, dirette ad ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari;
impiego ( <i>integration</i> ):	si riutilizzano i proventi delle attività criminali nell'economia legale, in modo tale da apparire formalmente di origine legale.

I tre stadi non sono statici e possono sovrapporsi: l'utilizzo delle istituzioni finanziarie per finalità criminali può avvenire in uno qualunque degli stadi sopra descritti.

Per «finanziamento del terrorismo» si intende, in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: *“qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”*.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato.

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di designazione disposti dalle Nazioni Unite e nel rispetto degli obblighi sanciti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle specifiche misure restrittive disposte dall'Unione europea nonché dalle iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle Finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone con proprio decreto, per un periodo di sei mesi, rinnovabili nelle stesse forme sino a quando ne permangano le condizioni, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti (c.d. misure di congelamento nazionali), anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, o volte al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa o che minacciano la pace e la sicurezza nazionale.

I Fondi e le Risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.

Il congelamento dei “fondi” e/o delle “risorse economiche” (c.d. embargo/sanzione finanziario/a) avviene nei confronti dei presunti terroristi (“soggetti designati”, ovvero “le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale”), imponendo agli Intermediari Finanziari di inibire qualsiasi atto di movimentazione e/o trasferimento, nonché ogni atto di disposizione, la

vendita, la locazione, l'affitto, la costituzione di diritti reali di garanzia o anche l'accesso in modo da modificarne il volume, l'importo la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

Il congelamento o "embargo finanziario" si differenzia dal cosiddetto "embargo commerciale" legato al divieto di commercio e di scambio con Paesi sanzionati, al fine di isolare e mettere i loro governi in una difficile situazione politica ed economica interna.

## 4 IL MODELLO DI CONTROLLO DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO

Fermo restando l'obbligo di calibrare gli assetti organizzativi antiriciclaggio secondo il principio di proporzionalità e di approccio in base al rischio (c.d. *Risk Based Approach*), le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di Organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, prevedono che i destinatari adottino almeno i presidi organizzativi, di seguito, descritti.

### 4.1 PRESIDI ORGANIZZATIVI MINIMI

- a) Attribuire a una funzione di controllo aziendale la responsabilità di assicurare l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dei presidi antiriciclaggio.
- La Società ha un accordo interno al Gruppo con la Funzione Antiriciclaggio della Banca, la quale costituisce funzione di controllo di secondo livello e rientra nel novero delle Funzioni Aziendali di Controllo; è indipendente ed è dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai suoi compiti, comprese quelle economiche, eventualmente attivabili anche in autonomia; è dotata di personale adeguato per numero, competenze tecnico – professionali ed aggiornamento, anche attraverso l'inserimento in programmi di formazione nel continuo; riferisce sempre direttamente agli Organi aziendali; ha accesso a tutte le attività della Società nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti; collabora con le altre Funzioni Aziendali di Controllo per sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale; supporta l'Amministratore Delegato nella predisposizione e aggiornamento della presente Policy per le successive valutazioni del Comitato Rischi e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- Gli addetti della Funzione Antiriciclaggio devono essere in una posizione sufficientemente indipendente da poter manifestare il proprio giudizio, esprimere pareri e fornire raccomandazioni in modo imparziale; indipendentemente dal proprio inquadramento all'interno dell'organizzazione, devono essere scevri da qualsiasi effettivo conflitto di interesse derivante da relazioni professionali o personali o interessi pecuniari o di altro tipo, che potrebbero contrastare con i doveri ai quali sono sottoposti; inoltre, devono essere immuni da indebite interferenze che possono limitare o modificare la loro sfera d'azione o lo svolgimento delle proprie funzioni, o ancora che possano intaccare o influenzare significativamente il loro giudizio ovvero il contenuto del proprio lavoro.
- Il sistema di remunerazione e incentivazione del personale della Funzione Antiriciclaggio deve essere conforme alla regolamentazione di Vigilanza nonché alle politiche interne.
- Il Responsabile della predetta Funzione, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, riveste il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio a livello di Conglomerato, ai sensi di quanto previsto dagli Orientamenti EBA su Politiche e

Procedure AML e dalle Disposizioni della Banca d'Italia. Il Responsabile Antiriciclaggio deve possedere i necessari requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali, nonché di onorabilità e correttezza individuati dalla presente Policy, la cui sussistenza – sia al momento di assunzione dell'incarico che nel continuo – è valutata dal Consiglio di Amministrazione; egli dispone del tempo necessario all'efficace adempimento dei propri compiti. Per garantire la necessaria indipendenza ed autorevolezza, il Responsabile Antiriciclaggio è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata, non ha responsabilità dirette di aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree. Per ciò che attiene ai profili di professionalità e competenza, il Responsabile Antiriciclaggio deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche: conoscenza approfondita delle disposizioni normative e regolamentari in materia antiriciclaggio e antiterrorismo e/o precedenti esperienze in materia di gestione del rischio e/o nell'ambito delle Funzioni di Controllo; conoscenza approfondita del settore bancario-finanziario; capacità di relazionarsi con le Autorità di Vigilanza, le Autorità Inquirenti e gli Organi Aziendali.

- Relativamente ai profili di onorabilità e correttezza, il Responsabile Antiriciclaggio deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del DM 169/2020
- b) Formalizzare l'attribuzione della responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette.
- Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio di Flowe S.p.A. – società benefit é nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, anche quale Responsabile della segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Antiriciclaggio. In coerenza con le Disposizioni della Banca d'Italia che prevedono espressamente che gli intermediari di rilevanti dimensioni possano attribuire la delega per la segnalazione di operazioni sospette a più soggetti, definendone lo specifico perimetro di responsabilità e azione, il Consiglio di Amministrazione può conferire tale delega, sentito il Collegio Sindacale, anche ad altri soggetti. Nel caso di presenza di più soggetti Responsabili, il coordinamento e la condivisione delle informazioni, risulta pienamente garantita dall'architettura degli applicativi già in uso e dai relativi processi operativi. In particolare, la complessiva gestione delle pratiche è prevista all'interno dell'attuale strumento gestionale WorkFlow AML in uso presso la Funzione Antiriciclaggio mediante adozione di specifici profili utente da parte dei soggetti coinvolti, garantendo la tracciabilità, il controllo e la visualizzazione delle pratiche. Il Consiglio di Amministrazione può procedere, inoltre, alla nomina di sostituti del/i Responsabile/i della Segnalazione di Operazioni Sospette – fatto salvo il possesso dei medesimi requisiti di professionalità e onorabilità previsti per il Responsabile Antiriciclaggio – i quali, in caso di assenza o impedimento dei Responsabili della segnalazione delle di operazioni sospette, subentrano nei poteri e nei compiti del medesimo. Il ruolo e le responsabilità del Responsabile della segnalazione di operazioni sospette devono essere adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno delle Strutture Organizzative della Banca e ai consulenti finanziari della Rete di Vendita.
- c) Attribuire a una funzione di controllo aziendale il compito di verificare in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo antiriciclaggio e la sua conformità rispetto alla disciplina (funzione di internal auditing).

- La Funzione Internal Audit, cui è affidato il compito di presidiare, in ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, valuta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità delle componenti del Sistema dei controlli interni.
- d) Nominare un Esponente aziendale quale Responsabile per l'Antiriciclaggio (di seguito anche Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio).

- Il Consiglio di Amministrazione nomina un Esponente aziendale quale Responsabile per l'Antiriciclaggio, il quale costituisce il principale punto di contatto tra il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e gli Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione, prima della nomina, accerta l'esistenza in capo al candidato alla carica di Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio di eventuali conflitti di interesse e l'idoneità delle misure adottate per prevenirli e/o gestirli. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione considera – quantomeno – le seguenti ipotesi di conflitto e le relative misure rimediali:

- deleghe su aree operative oggetto di verifica da parte del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio;
  - diretto coinvolgimento in operazioni che formano oggetto di scrutinio da parte della Funzione Antiriciclaggio;
  - eventuali rapporti di parentela o affinità con il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio o con il personale della Funzione Antiriciclaggio;
  - deleghe in merito alla gestione delle risorse umane e tecniche della Funzione Antiriciclaggio;
  - deleghe in merito alla predisposizione ed approvazione delle politiche, procedure e misure di controllo interno in materia di antiriciclaggio.
- e) Nominare un Responsabile della conformità alle misure restrittive della Società ai sensi degli Orientamenti EBA e della Nota di recepimento di Banca d'Italia, con facoltà per il medesimo di assegnare e demandare specifici compiti ad altri membri del personale che agiscono sotto la sua direzione e supervisione nei limiti consentiti dai predetti Orientamenti EBA, e ferma restando la responsabilità ultima del medesimo per l'effettivo adempimento dei compiti delegati; anche quale referente interno per i rapporti con la Capogruppo.
- Il Consiglio di Amministrazione nomina un membro del personale caratterizzato da un livello dirigenziale tale da poter elaborare, attuare e mantenere aggiornate politiche, procedure e controlli adeguati a garantire l'osservanza delle misure restrittive e proporzionati all'esposizione dell'ente finanziario a tali misure restrittive ("Responsabile della conformità alle misure restrittive"): il ruolo di Responsabile della conformità alle misure restrittive può essere assegnato a un soggetto che svolge già altri compiti o funzioni in seno all'ente finanziario, quale il responsabile in materia di misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
  - Il Consiglio di Amministrazione demanda al Responsabile della conformità e delle misure restrittive lo svolgimento delle funzioni e dei compiti indicati ai paragrafi da 19 a 21 degli Orientamenti EBA, quali, più nel dettaglio:
    - adottare le misure necessarie a garantire conformità alle disposizioni degli Orientamenti EBA in materia di (i) valutazione dell'esposizione a misure restrittive

- nonché (ii) efficacia, nel tempo, delle politiche, delle procedure e dei controlli in materia;
  - fornire periodicamente specifiche informazioni – meglio dettagliate nell’ambito degli Orientamenti EBA – all’organo con funzione di supervisione strategica e di gestione dell’ente finanziario;
  - segnalare tutte le violazioni di misure restrittive alle Autorità di vigilanza nazionali competenti e collaborare in modo efficace e costruttivo con le medesime.
- La Società adotta apposite misure organizzative, da valutarsi caso per caso, al fine di mitigare eventuali conflitti di interessi connessi al conferimento dell’incarico di Esponente Responsabile per l’antiriciclaggio; al riguardo, la Banca può adottare una o più delle seguenti misure: rimodulazione delle deleghe/competenze dell’Esponente Responsabile per l’antiriciclaggio; obbligo per l’Esponente Responsabile per l’antiriciclaggio di riferire in Consiglio su eventuali situazioni di conflitto; possibilità per il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio di riferire direttamente al Consiglio di Amministrazione; predisposizione di report periodici, da parte del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, direttamente a beneficio del Consiglio di Amministrazione.
- Per ciò che attiene ai profili di competenza, l’Esponente Responsabile per l’antiriciclaggio deve essere in possesso di adeguate conoscenze teoriche o pratiche nei seguenti ambiti: rischi di riciclaggio, politiche, controlli e procedure AML nonché modello di business della Banca e del settore in cui la medesima opera; gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca); sistemi di controllo interno.
- In considerazione del fatto che l’incarico di Esponente Responsabile per l’antiriciclaggio ha natura esecutiva, per gli amministratori che non svolgano già incarichi di natura esecutiva, il Consiglio di Amministrazione verifica il possesso in capo a tale esponente dei requisiti e dei criteri di idoneità previsti per gli amministratori con incarichi esecutivi.

## 4.2 STRUTTURE ORGANIZZATIVE AZIENDALI

Le Strutture Organizzative della Società costituiscono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi. Nel corso dell’operatività giornaliera tali strutture sono chiamate, infatti, a identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall’ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi. Inoltre, tali strutture devono rispettare i limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.

Nell’ottica di sfruttare al meglio le sinergie e le competenze del Gruppo Mediolanum, la Società ha stipulato appositi contratti di prestazione di servizi con i quali sono stati affidati in outsourcing, presso Banca Mediolanum, talune funzioni<sup>1</sup>, ferma restando la responsabilità della Società per le attività svolte.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori delle Strutture Organizzative aziendali, nell’ambito delle mansioni a cui sono assegnati, sono tenuti a conoscere e uniformarsi alle leggi, ai regolamenti ed alle norme emanate dalla Società.

Allorché il Personale, nell’espletamento delle proprie attività, rilevi che i processi operativi non siano aderenti alle norme di riferimento o i presidi adottati non siano efficaci al fine di prevenire il

<sup>1</sup> Per il dettaglio delle attività affidate in *outsourcing* si rinvia alla Relazione sulla Struttura organizzativa, tempo per tempo vigente.

coinvolgimento, anche inconsapevole, della Società o delle società del Conglomerato in operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo deve darne tempestiva comunicazione al proprio responsabile, cui è attribuita la responsabilità complessiva della conformità e dell'efficace funzionamento dei controlli di primo livello all'interno della propria struttura; i responsabili, effettuati i necessari approfondimenti, interessano senza ritardi la Funzione Antiriciclaggio per le valutazioni di competenza.

Ogni Responsabile di Struttura è tenuto a curare al meglio la gestione del personale e degli strumenti operativi allo stesso affidati per assicurare il costante perseguimento degli obiettivi aziendali e deve, per quanto di competenza, osservare e far rispettare scrupolosamente tutte le norme vigenti, sia di legge sia quelle emanate dalla società di appartenenza.

A tal riguardo, la Società fornisce, ai propri dipendenti e collaboratori, strumenti operativi e procedure, anche informatiche, in grado di assisterli nei relativi adempimenti ai fini antiriciclaggio e appronta specifici programmi di formazione e aggiornamento professionale permanenti a favore di quest'ultimi, affinché abbiano adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti.

Nel caso in cui alle Strutture Operative sia assegnata l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la Clientela, alle medesime compete il processo di identificazione e di Adeguata verifica della Clientela loro assegnata quale primo livello di controllo, sviluppando la conoscenza della medesima ed assicurando un monitoraggio continuo nel corso del rapporto, in funzione del rischio sotteso. Ad esse compete, inoltre, lo svolgimento del processo di adeguata verifica rafforzata nei casi previsti dalla normativa e laddove richiesto dalla Funzione Antiriciclaggio, nonché l'onere di segnalare tempestivamente, ove possibile prima di compiere l'operazione, eventuali Operazioni Sospette, secondo le procedure e le modalità definite internamente, allorché sappiano sospettare o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che sia stata compiuta, sia in corso o sia tentata un'operazione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

#### 4.3 COORDINAMENTO TRA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E LE ALTRE FUNZIONI DI CONTROLLO

L'interazione tra la Funzione Antiriciclaggio e le altre Funzioni Aziendali di Controllo si inserisce nel più generale coordinamento tra tutte le funzioni e organi con compiti di controllo, come definito dal Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni.

Si rinvia, pertanto, allo specifico documento "Linee Guida e principi base di coordinamento tra Organi e Funzioni di Controllo", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Detto documento richiama i principi base del Sistema dei Controlli Interni ed è stato redatto nel più ampio processo di ricezione delle disposizioni di vigilanza in tema di Sistema dei Controlli Interni ed al fine di promuovere e garantire il corretto funzionamento del Sistema dei Controlli Interni nel suo complesso, attraverso la proficua interazione tra gli organi aziendali, i comitati costituiti all'interno di questi ultimi, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e le funzioni di controllo.

## 5 ATTORI COINVOLTI

Nel prosieguo del presente paragrafo sono richiamati i principali attori a vario titolo coinvolti nell'ambito della presente Policy, descrivendone i rispettivi ruoli e responsabilità.

## 5.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum è responsabile della supervisione e del controllo dell'attuazione del quadro di governance e di controllo interno, al fine di assicurare la conformità ai requisiti applicabili nel contesto della prevenzione del Rischio di riciclaggio. In particolare:

- approva e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e con il finanziamento del terrorismo;
- approva la presente Policy ed è responsabile del riesame periodico della stessa, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- approva l'istituzione della Funzione Antiriciclaggio individuandone compiti e responsabilità nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre Funzioni Aziendali di Controllo;
- approva le linee di indirizzo di un sistema dei controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione ed alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e provvede al suo riesame periodico al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la Clientela classificata ad "alto rischio";
- assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli Organi aziendali e tra le funzioni di controllo;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
- nomina l'Esponente Responsabile per l'AML e assicura che il medesimo soddisfi le condizioni previste dalle Disposizioni;
- assicura che l'Esponente Responsabile per l'AML sia tempestivamente informato delle decisioni che possono incidere sull'esposizione al Rischio di riciclaggio della Società;
- sentito il Collegio Sindacale, nomina un membro del personale di alto livello in qualità di "Responsabile della conformità alle Misure Restrittive" e assicura che sia in possesso di adeguate conoscenze, competenze ed esperienza in materia, necessarie per svolgere efficacemente le proprie funzioni;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette;
- esamina, con cadenza almeno annuale, la relazione del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio sulle attività di verifica svolte, sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale e dei componenti la rete di vendita nonché sulle comunicazioni inoltrate dal Collegio Sindacale e/o dall'Organismo di Vigilanza; nel caso in cui dette comunicazioni si riferiscano a infrazioni considerate rilevanti, ne viene data informativa anche alla prima riunione utile da parte del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio;
- esamina, con cadenza almeno annuale, il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio condotta dalla Funzione Antiriciclaggio;
- valuta i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio e individua i presidi per attenuarli, di cui monitora l'efficacia;
- sentito il Collegio Sindacale, nomina e revoca il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e il Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette.

## 5.2 AMMINISTRATORE DELEGATO

L'Amministratore Delegato, anche quale Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio:

- cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del Rischio di riciclaggio approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi misure necessarie ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio;
- ai fini di quanto sopra, esamina le proposte di interventi organizzativi e procedurali presentate dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e formalizza, motivandola, l'eventuale decisione di non accoglierle;
- garantisce una comunicazione periodica al Consiglio di Amministrazione circa le attività svolte dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio nonché la trasmissione al medesimo Organo di informazioni e dati sufficientemente esaurienti e tempestivi sui rischi in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- informa il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali violazioni gravi o significative in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e raccomanda le relative azioni correttive;
- garantisce che il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio (i) abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti, (ii) disponga di risorse umane e tecniche e di strumenti sufficienti per poter assolvere adeguatamente i compiti che gli sono stati assegnati e (iii) sia informato sugli incidenti e sulle carenze individuati dai sistemi di controllo interno e dalle autorità di vigilanza;
- tiene conto, nella predisposizione delle procedure operative, delle indicazioni e delle linee guida emanate dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali;
- definisce e cura l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del Rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi;
- assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela e di conservazione dei documenti e delle informazioni;
- in materia di segnalazione di operazioni sospette, definisce e cura l'attuazione di una procedura adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità della Banca, secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio; tale procedura è in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e la ricostruibilità dell'iter valutativo;
- con riferimento al medesimo tema, adotta misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;
- definisce e cura l'attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- definisce la presente Policy e ne cura l'attuazione;
- definisce e cura l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
- definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la Clientela classificata ad "alto rischio", in coerenza con i principi fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio; l'attività di formazione riveste carattere di continuità e sistematicità e tiene conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dalla Società;
- stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti del personale con la Clientela;
- assicura, nei casi di esternalizzazione dei compiti operativi della Funzione Antiriciclaggio, il rispetto della normativa applicabile e riceve periodiche informazioni sullo svolgimento delle attività esternalizzate.

- assicura, nei casi di operatività a distanza (es., effettuata attraverso canali digitali), l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale.

### 5.3 ESPONENTE RESPONSABILE PER L'AML

La Società ha conferito l'incarico di Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio all'Amministratore Delegato.

L'Esponente Responsabile per l'AML costituisce il principale punto di contatto tra il Responsabile Antiriciclaggio e il Consiglio di Amministrazione e assicura che quest'ultimo disponga delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui la Società e il Gruppo sono esposti.

L'Esponente Responsabile per l'AML:

- monitora che le politiche, le procedure e le misure di controllo interno in materia di antiriciclaggio siano adeguate e proporzionate, tenendo conto delle caratteristiche della Società e dei rischi cui essa è esposta;
- coadiuva il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni concernenti l'articolazione organizzativa e la dotazione di risorse della Funzione Antiriciclaggio;
- assicura che gli Organi aziendali siano periodicamente informati in merito alle attività svolte dal Responsabile Antiriciclaggio nonché in merito alle interlocuzioni intercorse con le Autorità;
- informa gli Organi aziendali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e raccomanda le opportune azioni;
- verifica che il Responsabile Antiriciclaggio abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti, disponga di risorse umane e tecniche e di strumenti sufficienti e sia informato su eventuali carenze relative all'antiriciclaggio individuate dalle altre funzioni di controllo interno e dalle Autorità di vigilanza;
- assicura che le problematiche e le proposte di intervento rappresentate dal Responsabile Antiriciclaggio siano valutate dagli Organi aziendali.

L'Esponente Responsabile per l'AML verifica altresì l'adeguatezza e la completezza delle informazioni e dei dati comunicati dal Responsabile Antiriciclaggio agli Organi aziendali nell'ambito delle proprie relazioni. A tal fine, le relazioni del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio vengono trasmesse con congruo preavviso anticipato all'Esponente Responsabile per l'AML.

### 5.4 RESPONSABILE DELLA CONFORMITÀ ALLE MISURE RESTRITTIVE

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. ha conferito al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio anche il ruolo<sup>2</sup> di Responsabile della conformità alle Misure Restrittive a livello di Gruppo, ai sensi di quanto previsto dagli Orientamenti EBA in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali.

Il Responsabile della conformità alle Misure Restrittive conosce e comprende le Misure Restrittive in maniera sufficiente a svolgere efficacemente le proprie funzioni, coordinandosi e collaborando

---

<sup>2</sup> Il dettaglio sui ruoli del Responsabile Sanzioni Internazionali viene esplicitato all'interno del paragrafo 4.1.3.2 "Ruolo del membro del personale di alto livello" del documento "EBA/GL/2024/14 – Orientamenti EBA in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali"

efficacemente con le funzioni di controllo interno e riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

Tale incarico, infatti, può essere affidato a un membro che ricopre già altre funzioni, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

- la combinazione di incarichi sia giustificata dalle dimensioni e dalla complessità del Gruppo, nonché dall'esito della valutazione dell'esposizione alle misure restrittive;
- essa non comprometta la capacità del membro del personale senior di svolgere in modo efficace i propri compiti e funzioni;
- non insorgano conflitti di interesse derivanti da tale combinazione di compiti.

Il Responsabile della conformità alle Misure Restrittive può assegnare e delegare i compiti a lui spettanti ad altri membri del personale, che agiscono sotto la direzione e supervisione del Responsabile stesso, a condizione che la responsabilità ultima per il corretto adempimento di tali compiti permanga in capo al Responsabile della conformità alle Misure Restrittive.

## 5.5 ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza contribuisce in via preventiva alla definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e monitora nel continuo il rispetto dei processi ivi previsti. Nel caso in cui un reato presupposto sia comunque commesso, ne analizza le cause per individuare le misure correttive più idonee. Per lo svolgimento di tali attività, l'Organismo di Vigilanza riceve idonei flussi informativi dalle diverse funzioni aziendali e può accedere senza limitazioni a tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'assolvimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza, infine, inoltra al Delegato alle segnalazioni di operazioni sospette eventuali segnalazioni di operazioni sospette rilevate in modo autonomo nell'esercizio dei propri compiti.

## 5.6 COLLEGIO SINDACALE

Con specifico riferimento al presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il Collegio Sindacale:

- vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità ed adeguatezza dei controlli antiriciclaggio, avvalendosi delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari ed utilizzando i flussi informativi provenienti dagli altri Organi aziendali, dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e dalle altre Funzioni aziendali di controllo. In tale ambito:
  - valuta con particolare attenzione l'idoneità delle procedure in essere per l'adeguata verifica della Clientela, la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette;
  - analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive;
- esprime il proprio parere in ordine alla nomina e alla revoca del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e del Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette;
- viene sentito in merito alla definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- vigila sull'osservanza delle norme contenute nel Decreto, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze;
- comunica senza ritardo alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative;

- inoltra, al Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette, eventuali segnalazioni di operazioni rilevate in modo autonomo nell'esercizio dei propri compiti.

## 5.7 FUNZIONE INTERNAL AUDIT

La Funzione Internal Audit verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Con specifico riferimento alle disposizioni in materia di Adeguata Verifica: (i) accerta il rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione, (ii) verifica l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa.

## 5.8 FUNZIONE COMPLIANCE

La Funzione Compliance presiede la gestione dei rischi di non conformità alle norme, secondo un approccio *risk based*, con riguardo a tutta l'attività aziendale, ad esclusione degli ambiti normativi demandati *ex lege* alle altre Funzioni di Controllo.

Si avvale, per il presidio di determinati ambiti normativi per cui sono previste forme di presidio specializzato, di unità specialistiche appositamente individuate nella Policy di Compliance di Gruppo, cui sono attribuite determinate fasi del processo di compliance.

## 5.9 FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

La Funzione Antiriciclaggio è responsabile, secondo un approccio *risk based*, del presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e degli adeguamenti dei processi all'evoluzione del contesto normativo e procedurale in tale ambito.

Verifica, nel continuo, che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Pone particolare attenzione: all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di adeguata verifica della Clientela e di conservazione, nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione di operazioni sospette; all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

La Funzione Antiriciclaggio:

- costituisce funzione specialistica di controllo di secondo livello e rientra nel novero delle Funzioni Aziendali di Controllo;
- è indipendente ed è dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai suoi compiti, comprese quelle economiche, eventualmente attivabili anche in autonomia;
- deve essere dotata di personale adeguato per numero, competenze tecnico – professionali ed aggiornamento, anche attraverso l'inserimento in programmi di formazione nel continuo;
- riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Delegato;
- ha accesso a tutte le attività della Società nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti;
- collabora con le altre funzioni aziendali di controllo per sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale.

Con specifico riferimento alle attività di adeguata verifica della Clientela, al fine di garantire al tempo stesso l'efficacia e l'efficienza dei processi, il diretto coinvolgimento della Funzione Antiriciclaggio è previsto sulla base di un approccio *risk based*, tenuto conto di eventuali circostanze oggettive, ambientali o soggettive che rendano particolarmente elevato il rischio di riciclaggio.

In attuazione di quanto precede, il modello organizzativo e operativo definito dalla Società prevede che la Funzione Antiriciclaggio proceda all'espletamento degli obblighi rafforzati di adeguata verifica della Clientela – avvalendosi del supporto del Personale responsabile della gestione dei rapporti con la Clientela, nelle ipotesi considerate a rischio più elevato. Nell'ambito della Funzione Antiriciclaggio, sono altresì definiti opportuni meccanismi di *escalation* per le ipotesi in cui il rischio di riciclaggio si presenti particolarmente elevato.

Nei casi diversi dai precedenti, la Funzione Antiriciclaggio verifica – con modalità dalla medesima definite – l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dai soggetti responsabili per la gestione del rapporto e i relativi esiti, individuando – ove ritenuto opportuno – eventuali attività di controllo e/o supporto da attribuire a strutture di sede della Società diverse dalla funzione antiriciclaggio.

In aggiunta a quanto precede, la Funzione Antiriciclaggio:

- identifica le norme applicabili in tema di presidio del rischio di riciclaggio e valuta il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- presta consulenza e assistenza agli Organi aziendali, all'Alta Direzione e alle unità organizzative della Società, per le tematiche di competenza, soprattutto in caso di offerta di nuovi prodotti e servizi di modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all'ingresso in un nuovo mercato o all'avvio di nuove attività, ponendo particolare attenzione nella identificazione e valutazione dei rischi associati a prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi;
- collabora alla definizione del sistema di controlli interni, delle procedure e dei controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto del rischio di riciclaggio;
- collabora alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione del rischio di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e propone le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio di tale rischio;
- cura la definizione e mantenimento dei presidi volti a garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della Clientela, secondo un approccio *risk based* che prevede la graduazione di tali obblighi in funzione del profilo di rischio di riciclaggio attribuito alla Clientela;
- può svolgere il processo di adeguata verifica rafforzata nei soli casi in cui – per circostanze oggettive, ambientali o soggettive – è particolarmente elevato il rischio di riciclaggio;
- verifica l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- verifica il corretto funzionamento del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di invio delle comunicazioni oggettive;
- analizza e istruisce le segnalazioni esogene ed endogene ricevute di presunte operazioni sospette da sottoporre al Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette per la valutazione delle eventuali segnalazioni alla UIF;
- esamina le evidenze emergenti da sistemi automatici di rilevazione o da sistemi di rilevazione specifici della Funzione Antiriciclaggio stessa e ne approfondisce i risultati per l'eventuale sottomissione al Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette per la valutazione delle eventuali segnalazioni alla UIF;
- supporta il Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette nella trasmissione alla UIF delle segnalazioni ritenute fondate;
- conduce, in raccordo con il Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della Clientela;
- presidia la trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati registrati in AUI da parte dell'unità preposta di primo livello tramite *outsourcer* informatico;
- collabora, in relazione alle tematiche antiriciclaggio, con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del Decreto Antiriciclaggio ed evade le richieste di informazioni provenienti dalle medesime;

- cura, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale, e di indicatori di efficacia dell'attività di formazione svolta;
- predispone, almeno una volta l'anno, una Relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale, che presenta direttamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Delegato;
- conduce, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate e secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Banca d'Italia, l'esercizio di Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i cui esiti confluiscono nella Relazione annuale di cui al precedente alinea;
- informa direttamente e tempestivamente gli Organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- predispone appositi flussi informativi diretti agli Organi aziendali all'Esponente Responsabile per l'AML e all'Alta Direzione;
- informa periodicamente gli Organi aziendali, direttamente, circa lo stato di avanzamento delle azioni correttive adottate a fronte di carenze riscontrate nell'attività di controllo e circa l'eventuale inadeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate alla medesima funzione e alle necessità di potenziarle;
- nell'ambito di competenza, predispone/valida e aggiorna la normativa interna, le Policy ed i regolamenti in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

Al fine di consentire agli Organi aziendali l'accesso diretto alle relazioni in materia antiriciclaggio, alle pertinenti comunicazioni intercorse con le Autorità e alle misure di vigilanza imposte o alle sanzioni irrogate, la Funzione Antiriciclaggio si avvale, quale sistema di condivisione della documentazione, della piattaforma Sherpany, in uso presso la Divisione Affari Societari per la divulgazione del materiale ai diversi componenti degli Organi aziendali.

Gli addetti della Funzione Antiriciclaggio devono essere in una posizione sufficientemente indipendente da poter manifestare il proprio giudizio, esprimere pareri e fornire raccomandazioni in modo imparziale; indipendentemente dal proprio inquadramento all'interno dell'organizzazione, devono essere scevri da qualsiasi effettivo conflitto di interesse derivante da relazioni professionali o personali o interessi pecuniari o di altro tipo, che potrebbero contrastare con i doveri ai quali sono sottoposti; inoltre, devono essere immuni da indebite interferenze che possono limitare o modificare la loro sfera d'azione o lo svolgimento delle proprie funzioni, o ancora che possano intaccare o influenzare significativamente il loro giudizio ovvero il contenuto del proprio lavoro.

Il sistema di remunerazione e incentivazione del personale della Funzione Antiriciclaggio deve essere conforme alla regolamentazione di Vigilanza nonché alle politiche interne.

#### 5.9.1 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

Il Responsabile della Funzione (di seguito anche "Responsabile Antiriciclaggio") è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il Responsabile Antiriciclaggio deve possedere i necessari requisiti di indipendenza, competenza, professionalità e reputazionali, autorevolezza, professionalità nonché di professionalità e onorabilità individuati dalla presente Policy, la cui sussistenza – sia al momento di assunzione dell'incarico che nel continuo – è valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Per garantire la necessaria indipendenza ed autorevolezza, il Responsabile Antiriciclaggio è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata, non ha responsabilità dirette di aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree.

Il Responsabile Antiriciclaggio dispone del tempo necessario all'efficace adempimento dei propri compiti.

Per ciò che attiene ai profili di professionalità e competenza, il Responsabile Antiriciclaggio deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

- conoscenza approfondita delle disposizioni normative e regolamentari in materia antiriciclaggio e antiterrorismo e/o precedenti esperienze in materia di gestione del rischio e/o nell'ambito delle Funzioni di Controllo;
- conoscenza approfondita del settore bancario-finanziario;
- capacità di relazionarsi con le Autorità di Vigilanza, le Autorità Inquirenti e gli Organi Aziendali.

Relativamente ai profili di onorabilità e correttezza, il Responsabile Antiriciclaggio deve essere in possesso dei medesimi requisiti previsti dall'art. 20 di onorabilità stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 del Testo Unico Bancario per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche e ai requisiti specifici descritti nell'art. 20 del DM 169/2020<sup>3</sup>.

Il Consiglio di Amministrazione valuta le caratteristiche del candidato e sentito l'Organo di controllo il Collegio Sindacale ne autorizza l'assegnazione dell'incarico.

Il Responsabile Antiriciclaggio:

- partecipa, ove richiesto, alle riunioni degli Organi aziendali e riferisce direttamente agli stessi, senza restrizioni o intermediazioni;
- ha accesso a tutti i necessari documenti aziendali per potere adempiere ai propri compiti previsti dalla regolamentazione di Vigilanza;
- verifica la funzionalità di procedure, strutture e sistemi, prestando supporto e consulenza sulle scelte gestionali;
- rappresenta l'interlocutore della UIF per tutte le questioni attinenti alla trasmissione delle comunicazioni oggettive e per le richieste di eventuali informazioni.

La Società ha adottato misure e presidi organizzativi finalizzati a garantire la continuità operativa della Funzione Antiriciclaggio della Banca capogruppo, anche in casi di assenza o impedimento, di natura temporanea, del Responsabile Antiriciclaggio. La Funzione Antiriciclaggio della Banca capogruppo è articolata in Unità di Controllo e Unità di Staff, con compiti e responsabilità ben definiti e dettagliatamente illustrati nella normativa interna predisposta (e periodicamente aggiornata) dalla medesima Funzione<sup>4</sup>.

Anche in caso di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile Antiriciclaggio, gli addetti della Funzione Antiriciclaggio della Banca capogruppo sono in grado di garantire su base continuativa il monitoraggio del quadro normativo di riferimento e la compliance con i requisiti espressi dalle Autorità di Vigilanza, l'analisi degli impatti sui processi aziendali derivanti da eventuali nuovi adempimenti afferenti agli ambiti normativi di pertinenza, lo svolgimento dei controlli di secondo livello e l'adempimento degli obblighi di reporting, l'analisi e l'istruttoria delle segnalazioni esogene ed endogene ricevute in merito a presunte operazioni sospette.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile Antiriciclaggio, l'Esponente Responsabile per l'AML, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, si interfaccia con i referenti

---

<sup>3</sup> Per maggiori dettagli si rimanda alla normativa interna "Policy per la nomina, rimozione e sostituzione dei Responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo".

<sup>4</sup> Come più dettagliatamente illustrato nell'Ordinamento dei Servizi di Banca Mediolanum S.p.A. e nel Regolamento della Funzione Antiriciclaggio.

delle Unità di Controllo e Unità di Staff della Funzione Antiriciclaggio della Banca capogruppo, ciascuno per quanto di propria competenza e nel caso, anche con il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo. Laddove l'assenza o l'impedimento del Responsabile Antiriciclaggio si protragga per oltre 3 mesi, il Consiglio di Amministrazione si riunisce al fine di procedere alla sostituzione del Responsabile Antiriciclaggio o alla nomina di un Responsabile Antiriciclaggio pro tempore<sup>5</sup>.

### 5.9.2 RESPONSABILE DELLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Compete al titolare dell'attività, al legale rappresentante dell'impresa ovvero ad un suo delegato valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate.

Al fine di garantire l'opportuna indipendenza del soggetto segnalante e il possesso di requisiti di professionalità e onorabilità adeguati, il ruolo di Responsabile della Segnalazione delle Operazioni Sospette è attribuito al Responsabile Antiriciclaggio.

Il ruolo e le responsabilità del Delegato devono essere adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno della struttura.

Il Responsabile della Segnalazione delle Operazioni Sospette:

- ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e alle strutture coinvolte nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (es., richieste pervenute dall'autorità giudiziaria o dagli organi investigativi);
- nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Antiriciclaggio sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, fornisce – anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative – informazioni sui nominativi dei Clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti per l'attribuzione o l'aggiornamento del profilo di rischio dei Clienti stessi;
- conosce e applica con rigore ed efficacia istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF;
- svolge, per quanto di competenza, un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla medesima;
- presta consulenza alle strutture operative in merito alle procedure da adottare per la segnalazione di eventuali operazioni sospette e all'eventuale astensione dal compimento delle operazioni;
- valuta, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le segnalazioni di operazioni sospette pervenutegli dalle strutture operative di primo livello e le comunicazioni inoltrategli da parte del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza e/o della Funzione Internal Audit nonché quelle di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- archivia, con propria motivazione scritta, le segnalazioni ritenute non fondate, mantenendo evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura;
- utilizza nelle valutazioni anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili;
- comunica, con modalità organizzative idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Antiriciclaggio, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione;
- contribuisce all'individuazione delle misure necessarie a garantire la riservatezza e la conservazione dei dati, delle informazioni e della documentazione relativa alle segnalazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Delegato, nel processo di valutazione delle operazioni sospette, può acquisire informazioni utili dalla struttura che svolge il primo livello di analisi delle operazioni anomale e avvalersi del

---

<sup>5</sup> Cfr. Policy per la nomina, rimozione e sostituzione dei Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo

supporto della Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo, che svolge in outsourcing le attività operative afferenti all'ambito in oggetto.

Il Delegato può abilitare gli addetti della Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo ad operare, sotto la propria responsabilità, (1) nel sistema di segnalazione delle operazioni sospette (Infostat-UIF), secondo le disposizioni impartite dall'UIF, (2) nel sistema di profilatura del rischio al fine di dare seguito operativamente all'aumento/diminuzione del profilo dei soggetti analizzati deciso dallo stesso e (3) nel sistema GE.SA.FIN. di richieste preventive di autorizzazione per operazioni/pagamenti sui documenti rappresentativi di merci in caso di paesi embargati/sanzionati/aventi restrizioni e/o nel sistema S.I.G.M.A. per operazioni/pagamenti avente per oggetto materiali d'armamento, nonché (4) abilita gli addetti della Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo ad operare, sempre sotto la propria responsabilità, nel sistema di gestione delle segnalazioni aggregate (S.A.R.A.).

## 5.10 STRUTTURE DELLA BANCA CAPOGRUPPO

### 5.10.1 DIREZIONE AFFARI SOCIETARI, LEGALE E CONTENZIOSO

L'Ufficio Atti Giudiziari della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso della Banca capogruppo, cura la ricezione e l'evasione di richieste o provvedimenti da parte degli Organi Investigativi e dell'Autorità Giudiziaria, provvedendo al censimento delle medesime nel gestionale di riferimento, e comunica, alla struttura Banking Services & Controls, lo specifico provvedimento pervenuto al fine attribuire alla posizione del/i Cliente/i interessato/i, affinché tale informazione sia tenuta in debito conto per la profilatura di rischio della Clientela.

L'Ufficio Atti Giudiziari provvede, inoltre, a comunicare tempestivamente, alla Funzione Antiriciclaggio, specifiche richieste e provvedimenti, secondo quanto previsto dal Regolamento di processo Segnalazione Operazioni Sospette in vigore.

### 5.10.2 DIREZIONE RISORSE UMANE

Il Settore Formazione Risorse Umane, presso la Direzione Risorse Umane assicura, in collaborazione con la Funzione Antiriciclaggio, la pianificazione e l'erogazione dei corsi specialistici di formazione ed aggiornamento professionale in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ai dipendenti della Società.

## 5.11 FUNZIONE BUSINESS OPERATIONS

La Funzione Business Operations costituisce il primo livello del processo di gestione dei rischi. Nel corso dell'operatività giornaliera tale struttura è chiamata, infatti, ad identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi. Inoltre, la struttura deve rispettare i limiti operativi assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.

È responsabile, inoltre, del presidio operativo degli *outsourcers* cui sono state esternalizzate le c.d. attività funzionamento.

Monitora il servizio offerto dagli *outsourcer* operativi e tecnologici di middle e back-end terzi al Gruppo e predispose l'informativa periodica verso i competenti Organi Aziendali.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori – anche *outsourcers* – della funzione, nell'ambito delle mansioni a cui sono assegnati, sono tenuti a conoscere e uniformarsi alle leggi, ai regolamenti ed alle norme emanate dalla Società. I documenti aziendali che disciplinano aspetti organizzativi e comportamentali afferenti il rispetto delle norme vigenti, sia di legge sia definite internamente dalla Società, sono portati a conoscenza di tutti i dipendenti e dei collaboratori attraverso la loro pubblicazione e diffusione secondo le modalità previste da dalla Società stessa.

Allorché dipendenti e collaboratori, nell'espletamento delle proprie attività, rilevino che i processi operativi non siano aderenti alle norme di riferimento o i presidi adottati non siano efficaci al fine di prevenire il coinvolgimento, anche inconsapevole, della Società operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo devono darne tempestiva comunicazione al proprio responsabile.

Alla Funzione Business Operations è assegnata l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la Clientela, alla medesima compete il processo di identificazione e di adeguata verifica della Clientela assegnata quale primo livello di controllo, sviluppando la conoscenza della medesima ed assicurando un monitoraggio continuo nel corso del rapporto, in funzione del rischio sotteso.

Ad essa compete, inoltre, lo svolgimento del processo di adeguata verifica rafforzata nei casi previsti dalla normativa e, laddove richiesto dalla Funzione Antiriciclaggio, nonché l'onere di segnalare<sup>6</sup> tempestivamente, ove possibile prima di compiere l'operazione, eventuali operazioni sospette, secondo le procedure e le modalità definite internamente, allorché sappiano sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che sia stata compiuta, sia in corso o sia tentata un'operazione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nonché di monitoraggio delle attività date in *outsourcers* su strutture operative della Banca Capogruppo.

Qualora la decisione di avviare o proseguire un rapporto continuativo sia sottoposta dal Decreto Antiriciclaggio all'autorizzazione di un alto dirigente, Nel caso di rapporti od operazioni con clientela a più alto rischio, la Funzione Antiriciclaggio esprime un proprio parere sull'applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata da applicare e su eventuali azioni di mitigazione del rischio da adottare qualora emergano situazioni di rischio particolarmente elevato durante l'iter di autorizzazione all'avvio, alla prosecuzione, o al mantenimento di un rapporto continuativo o all'esecuzione di una operazione occasionale con Persone Esposte Politicamente, nonché all'avvio, alla prosecuzione o al mantenimento di un rapporto continuativo che coinvolga Paesi Terzi ad alto rischio o all'esecuzione di un'operazione che coinvolga tali Paesi.

### 5.11.1 RESPONSABILE FUNZIONE BUSINESS OPERATIONS

Il Responsabile della funzione Business Operations ha apposita delega per il rilascio:

- dell'autorizzazione, ex art. 25, comma 4, lettera a) del d.lgs. 231/07, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con persone esposte politicamente, come definite ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd) del d. lgs. 231/07, nel rispetto del vigente "Regolamento del processo di gestione delle Persone Esposte Politicamente".
- dell'autorizzazione ex art. 25, comma 4-bis, lettera d) del d.lgs. 231/07, prima di effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio, come definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera bb) del d. lgs. 231/07.

Qualora il Responsabile della Funzione Business Operations decida di non attenersi al parere della Funzione Antiriciclaggio, il medesimo Responsabile è tenuto a formalizzare e motivare la decisione e a individuare le misure che saranno adottate per mitigare i rischi segnalati. tenere traccia di tale scelta, motivandola opportunamente.

### 5.12 ALTRE STRUTTURE OPERATIVE

Il Responsabile della singola struttura operativa è tenuto a curare al meglio la gestione del personale e degli strumenti operativi allo stesso affidati per assicurare il costante perseguimento

---

<sup>6</sup> Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero nei casi in cui l'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività, ovvero nei casi in cui differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.

degli obiettivi aziendali e deve, per quanto di competenza, osservare e far rispettare scrupolosamente tutte le norme vigenti, sia di legge sia quelle emanate dalla società di appartenenza.

A ciascun Responsabile delle varie strutture operative della Società, è comunque attribuita la responsabilità complessiva della conformità e dell'efficace funzionamento dei presidi di primo livello all'interno della propria struttura.

Allorché i Responsabili, nell'espletamento delle proprie funzioni, rilevano che i processi operativi non siano aderenti alle norme di riferimento o i presidi adottati non siano efficaci al fine di prevenire il coinvolgimento, anche inconsapevole, della Società in operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo devono, previ i necessari approfondimenti, interessare senza ritardi la Funzione Antiriciclaggio per le valutazioni di competenza.

A tal riguardo, la Società fornisce, ai propri dipendenti e collaboratori, strumenti operativi e procedure, anche informatiche, in grado di assisterli nei relativi adempimenti ai fini antiriciclaggio e appronta specifici programmi di formazione e aggiornamento professionale permanenti a favore di quest'ultimi, affinché abbiano adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti.

## 6 I PRINCIPI IN TEMA DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La Società adotta procedure e metodologie commisurate alla natura dell'attività svolta e alle proprie dimensioni per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposte nell'esercizio della propria attività, tenendo conto di molteplici fattori di rischio. La Società ha definito apposite linee guida – recependo le linee guida fornite dalla Capogruppo - basate sui più elevati standard di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a cui i componenti degli Organi aziendali, i dipendenti ed i collaboratori sono chiamati ad attenersi, per evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, della Società stessa in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Di seguito, si forniscono le linee guida per l'adempimento degli obblighi in modo conforme alle disposizioni normative, i quali saranno declinati, ai fini di una compiuta attuazione, negli specifici Regolamenti di processo e nelle procedure interne adottate dalla Società.

### 6.1 PROFILATURA DELLA CLIENTELA

Al fine di graduare la profondità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica, la Società adotta idonee procedure volte a profilare ciascun Clientela in funzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Tale approccio costituisce una applicazione del più ampio principio di proporzionalità richiamato dalle vigenti disposizioni normative, il cui obiettivo è quello di massimizzare l'efficacia dei presidi aziendali e razionalizzare l'uso delle risorse.

A tal riguardo, l'informazione relativa al profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è resa disponibile alle Strutture Operative (in particolare la Funzione Business Operations) che hanno in carico la gestione e l'amministrazione, nel concreto, dei rapporti con la Clientela. In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, il Personale che ha accesso all'informazione sul profilo di rischio dei Clienti, deve mantenere la massima riservatezza, astenendosi dal comunicare tale informazione ai Clienti medesimi o a terzi.

La profilatura del rischio, articolata su quattro fasce di rischio - irrilevante, basso, medio e alto - è basata, sull'analisi dei fattori di rischio:

- relativi al Clientela, all'Esecutore e Titolare effettivo;
- relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione;

- geografici.

I presidi informatici adottati permettono di determinare, sulla base dell'elaborazione dei dati e delle informazioni a disposizione della Società ed acquisite in sede di instaurazione di rapporti continuativi e di monitoraggio dell'operatività posta in essere, un "punteggio" rappresentativo del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e di classificare i Clienti in modo da poter eseguire, nei loro confronti, verifiche più o meno incisive e commisurate ad una delle quattro tipologie di profilo di rischio.

Si riportano, nella tabella seguente, i possibili profili di rischio attribuibili alla Clientela e la frequenza di aggiornamento dei dati relativi alla adeguata verifica.

Rif.	Classe di rischio	Frequenza aggiornamento
I	Irrilevante	Ogni 60 mesi
B	Basso	Ogni 42 mesi
M	Medio	Ogni 30 mesi
A	Alto	Annuale (ogni 12 mesi)

La Società monitora e aggiorna periodicamente i punteggi e le regole attribuite al sistema di profilatura del rischio, avendo anche a riferimento l'evoluzione del contesto di riferimento, delle *leading practices* di mercato e delle linee guida o indicazioni ricevute dalla Capogruppo.

In quanto parte di un Gruppo, la Società (come le altre società del Gruppo) assume, in ogni caso, per uno stesso Clientela, il profilo più elevato tra quelli assegnati a tutte le società del Gruppo medesimo.

Al fine di valutare i rischi relativi al Cliente, all'Esecutore e al Titolare effettivo, la Società prende in considerazione ulteriori fattori di rischio, valorizzando il patrimonio informativo disponibile, valutando le notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative considerate fondate e attendibili, esaminando le segnalazioni di comportamenti anomali provenienti dai dipendenti delle Strutture Operative che gestiscono e amministrano, nel concreto, i rapporti con la Clientela. In particolare, deve essere opportunamente considerato, dal dipendente che gestisce e amministra, nel concreto, i rapporti con la Clientela, il comportamento tenuto dal Cliente o dall'Esecutore, quale, ad esempio (elenco non esaustivo, per ulteriori indicatori di anomalia si rimanda al provvedimento contenente indicatori di anomalia pubblicato dalla UIF - <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia> ):

- la riluttanza o incapacità nel fornire informazioni anche rispetto all'operatività svolta e/o sulla origine dei fondi la ripetuta modifica delle informazioni fornite o il fatto che siano fornite informazioni incomplete o erranee;
- l'indisponibilità o l'impossibilità di produrre documentazione in merito alla propria identità (fatto salvo il caso dei richiedenti asilo);
- la ripetuta modifica delle informazioni fornite o il fatto che siano fornite informazioni incomplete o erranee e/o significativamente difformi, contraddittorie o comunque non coerenti con quelli tratte da fonti affidabili e indipendenti (es. testate giornalistiche o altri siti di divulgazione notizie via web);
- la volontà di ricevere le comunicazioni a esso rivolte ad un recapito diverso da quello indicato (ad esempio, residenza, domicilio, indirizzo di posta elettronica, numero di cellulare, applicazione web o mobile o altro strumento di comunicazione a distanza) o non risulta rintracciabile ai recapiti indicati ovvero chiede l'invio diretto delle comunicazioni a soggetti a lui non collegati, indirizzi e-mail, etc.);

- l'indisponibilità di esibire la documentazione o le informazioni di prassi, con conseguente rinuncia immotivata all'operatività o richiesta di svolgerne una differente, soprattutto se quest'ultima comporta un aggravio di costi a proprio carico;
- l'esecuzione o l'intenzione di eseguire operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o rispetto alle quali sussistano dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate;
- la mancata ragionevolezza dell'operazione in funzione dell'abituale operatività/patrimonio/reddito, delle caratteristiche, delle competenze o delle conoscenze normalmente attese per il settore di attività dichiarate dal Cliente.

Sulla base di tutte le informazioni acquisite, qualora il dipendente ritenga anomalo il comportamento del Cliente o l'operazione non ragionevole, provvedono a trasmettere tempestivamente una segnalazione di operazione sospetta alla Funzione Antiriciclaggio, affinché svolga gli approfondimenti del caso e sottoponga la pratica al Delegato alla segnalazione delle operazioni sospette per le valutazioni di competenza, tra cui rientra anche l'eventuale innalzamento del profilo di rischio del Cliente, mantenendo evidenza delle valutazioni effettuate.

Nella valutazione dei comportamenti anomali dei clienti o della mancata ragionevolezza delle operazioni poste in essere dai medesimi, i dipendenti delle unità coinvolte tengono conto di tutti i dati acquisiti dai clienti e le informazioni in loro possesso, ivi compresi, quelli acquisiti da altri intermediari con il consenso esplicito del cliente che ha aderito al servizio di informazione sui conti detenuti presso uno o più prestatori di servizi di pagamento offerto (Prestatori di servizi di informazione sui conti - AISP).

Con riferimento alla classe di rischio corrispondente al profilo di rischio "alto", la Società considera, indipendentemente dai punteggi attribuiti dal sistema di profilatura della Clientela in uso, a più alto rischio di riciclaggio:

- a) i Clienti, i titolari effettivi, i Beneficiari designati in via nominativa e gli Esecutori con riferimento ai quali sono stati rilevati degli indici reputazionali negativi, sulla base di:
- ricorrenza dei nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo n. 109, del 22 giugno 2007 o con quella dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;
  - notizie negative provenienti dai *media* o da altre fonti informative pubbliche e ritenute "affidabili"<sup>7</sup>;
  - notizie negative fornite direttamente dal Cliente, aventi ad oggetto procedimenti penali, procedimenti per danno erariale, procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti (ex D. Lgs. 231/01), etc.;
  - richieste/provvedimenti provenienti dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi: del Codice Antimafia (accertamenti richiesti dall'Autorità Penale ai sensi del D. Lgs. 159/2011 - Antimafia - fase delle indagini preliminari) o della normativa antiriciclaggio (accertamenti richiesti dall'Autorità Penale ai sensi del Decreto Antiriciclaggio - Antiriciclaggio - fase delle indagini preliminari);
  - decreti di sequestro, ovvero misure cautelari reali e di prevenzione adottate dall'Autorità Giudiziaria;
- b) i Clienti, i titolari effettivi e gli Esecutori oggetto di segnalazione alla UIF da parte della Società o altra società del Gruppo negli ultimi 5 anni, ovvero che continuano a presentare elementi di criticità;

---

<sup>7</sup> In tal caso l'informazione, nonché la notizia "pubblica", viene fornita al cliente/prospect in quanto **non sussiste** uno dei casi di limitazione al diritto di accesso previsti dall'art. 2-undecies del Codice (in attuazione dell'art. 23 del Regolamento (UE) 2016/679), un inidoneo riscontro alle richieste di accesso formulate dall'interessato, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett.re a) e c) e 15 e del Regolamento. [rif. Provvedimento del 13 aprile 2023 (9888457) emesso dal GPDP]

- c) i Clienti i cui fondi provengono da operazioni di *voluntary disclosure* o analoga procedura per il rimpatrio di capitali legati ad evasione fiscale o altri reati, la cui regolarizzazione è avvenuta nei 5 anni precedenti;
- e) i rapporti continuativi, le prestazioni professionali ed operazioni occasionali con Clienti e relativi titolari effettivi che siano Persone Esposte Politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni;
- f) i rapporti continuativi, le prestazioni professionali e le operazioni che coinvolgono i Paesi Terzi ad alto rischio, nonché i Clienti e titolari effettivi residenti o aventi sede legale in aree geografiche a rischio elevato;
- g) le strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale, quali trust, società fiduciarie, (indipendentemente dalla relativa iscrizione o meno all'Albo ex art. 106 TUB), fondazioni, società il cui capitale sociale sia detenuto, in tutto o in parte, da una società fiduciaria, da un trust, da un ente o schema giuridico analogo; le società partecipate da fiduciari;
- h) i Clienti che presentino un assetto societario anomalo o eccessivamente complesso, data la natura dell'attività svolta, soggetti esteri diversi dalle persone fisiche;
- i) i Clienti che presentino un tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante o riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione;
- j) i Clienti che beneficiano di servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti ad una Clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare.

La Società considera, inoltre, a più alto rischio di riciclaggio, i Clienti individuati su disposizione del Delegato alla segnalazione di operazioni sospette a seguito del prudente apprezzamento dello stesso. Il Delegato può altresì diminuire, a seguito di propria valutazione in sede di analisi di specifiche posizioni, i punteggi attribuiti, mantenendo evidenza delle analisi effettuate. Non è consentita, in ogni caso, la modifica in autonomia dei punteggi attribuiti da parte del restante Personale.

Resta comunque ferma la possibilità, da parte della Funzione Antiriciclaggio, di chiedere alla funzione Business Operations di svolgere il processo di adeguata verifica rafforzata in tutti i casi, anche non rientranti in quelli sopra elencati, in cui appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

## 6.2 ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA DELLA CLIENTELA

La Società adotta misure di adeguata verifica della Clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, tenendo conto di specifici fattori con riferimento al Clientela, all'operazione, al rapporto continuativo.

Gli obblighi di adeguata verifica sono assolti nei confronti dei nuovi Clienti prima di instaurare un rapporto continuativo, nonché di quelli già acquisiti, ogni qualvolta l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al Clientela.

Nel caso di partner avente qualifica di **"soggetto obbligato"**, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 231/2007, l'adeguata verifica ordinaria (c.d. full) può, ai sensi e per le previsioni dell'art. 26 del medesimo decreto, essere ritenuto assolto *ricorrendo a terzi (il partner) per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c)* con le modalità prescritte nel successivo art. 27, comma 1, ovvero tramite *"rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale."*

L'acquisizione delle informazioni deve essere finalizzata alla valutazione, durante tutta la durata del rapporto, della coerenza delle transazioni con la conoscenza del Clientela, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio. L'identificazione del Clientela, dell'eventuale Esecutore e del Titolare effettivo con la relativa verifica dell'identità e la raccolta delle informazioni deve pertanto avvenire nell'ambito di un confronto dialettico necessario da un lato al Clientela per conoscere la Società e dichiarare lo scopo e la natura del rapporto continuativo che intende instaurare, dall'altro alla Società, per conoscere meglio il Clientela, le sue necessità bancarie, finanziarie e assicurative, potendo offrire i prodotti più adatti.

Ai sensi art. 23, comma 3 del D.Lgs. 231/2007 se il limite di ricarica di una carta prepagata è 150 euro (max mensile per ricaricabile) e:

- può essere speso solo su territorio italiano,
- non può essere usato per acquisti a distanza (no e-Commerce),
- solo per acquisti beni o servizi.

Si può applicare adeguata verifica semplificata (c.d. light) al pari di una carta a spendibilità limitata (vedi par. successivo).

A tal fine, la Società adotta adeguate iniziative di formazione del proprio personale e dei propri collaboratori, secondo quanto descritto dal successivo paragrafo [FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI](#).

I dipendenti della funzione Business Operations cui compete la gestione e l'amministrazione concreta dei rapporti con la Clientela, assolvono gli obblighi di adeguata verifica osservando le misure, le modalità e le procedure interne adottate dalla Società, al fine di sviluppare e mantenere aggiornata la conoscenza del Clientela e segnalare eventuali operazioni sospette.

Per garantire il corretto svolgimento dell'adeguata verifica della Clientela le unità coinvolte curano in prima persona (strutture della società o della Banca capogruppo) o monitorano (funzione Business Operations) la struttura della Banca capogruppo a cui sono demandate dette attività di primo livello in funzione di apposito controllo di outsourcing:

- l'esito del processo rafforzativo utilizzato a seguito processo di identificazione della Clientela, degli eventuali esecutori, dei titolari effettivi realizzato come da par. 6.2.1, nonché delle informazioni aggiuntive necessarie a determinare il profilo di rischio da associare al Clientela, previste nella modulistica della Società e delle società i cui prodotti sono collocati dalla medesima;
- il censimento della Clientela, degli eventuali esecutori e dei titolari effettivi nell'anagrafe della Società e la conservazione della documentazione acquisita per l'identificazione e l'adeguata verifica, secondo le disposizioni e le misure di riservatezza dettate dalla normativa interna, e l'attuazione dei controlli previsti dal processo di *onboarding*;
- l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo;
- il controllo costante dei rapporti continuativi, al fine di aggiornare la conoscenza del Clientela, e dello scopo dichiarato del rapporto, nonché di valutare eventuali operazioni "inattese", anomale o non coerenti al profilo economico e finanziario del Clientela in precedenza conosciuto o di notizie di eventi significativi (ivi compreso il monitoraggio transazionale *near real time*);
- l'aggiornamento dei dati e delle informazioni raccolte, con frequenza dipendente dal profilo di rischio precedentemente associato ai Clienti, chiedendo a questi ultimi di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica.

Non è richiesta l'adeguata verifica per le attività finalizzate o connesse all'organizzazione, al funzionamento o all'amministrazione della Società, tenuto conto che esse non rientrano nelle attività istituzionali della medesima e che, nello svolgimento delle stesse, le controparti della Società si configurano come prestatori di beni o servizi su iniziativa della Società stessa, piuttosto

che come Clienti che richiedono di instaurare un rapporto continuativo o di effettuare un'operazione occasionale.

### 6.2.1 PROCESSO DI ONBOARDING CLIENTELA CORPORATE O BUSINESS (B2B)

La Società ha definito l'intensità e l'estensione dei presidi organizzativi e di controllo per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo alla luce delle caratteristiche del prodotto/servizio offerto:

- conto di pagamento intestato ad una società (o persona giuridica) finalizzato all'incasso e/o al pagamento attraverso il circuito convenzionato. Il servizio prevede la possibilità di effettuare automatismi di incasso e pagamento per conto della società attraverso Bonifici o Addebiti gestiti automaticamente da un software attraverso ordini di incasso e pagamento nell'ottica di semplificare e automatizzare tali processi;
- issuing carte, Flowe, in qualità di *principal member* dei circuiti di pagamento, fornisca la sponsorship (Affiliate/Associate o Bin Sponsorship) per altri istituti di pagamento, IMEL, Banche o altri istituti comunque abilitati all'erogazione di tali strumenti di pagamento/ e/o moneta elettronica;
- servizio di acquiring, consente alla clientela business. ai merchant di accettare pagamenti con carta in modo sicuro ed efficiente presso punti vendita fisici e virtuali (POS, SoftPOS, VPOS), nel rispetto delle regole dei circuiti e delle disposizioni di Vigilanza.

e del segmento di Clientela cui esso è destinato.

#	Fase del processo	Descrizione
1	Registrazione dell'utente esecutore	<p>L'utente esecutore si reca presso la sede di Flowe.</p> <p>L'utente esecutore fornisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le informazioni di base della società (nome della società, P. IVA);</li> <li>• i propri dati identificativi completi quali: nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza; così come i dati di adeguata verifica richiesti;</li> <li>• il proprio documento di identità di cui viene effettuata una scansione fronte e retro, conformi alla necessità di assolvere gli obblighi di adeguate verifiche ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a), del decreto antiriciclaggio, in aggiunta fornisce le informazioni relative alla sussistenza e all'ampiezza del potere di rappresentanza ivi compresa eventuale documentazione comprovante i succitati poteri di rappresentanza;</li> <li>• i dati identificativi completi (ivi compreso la copia del documento identificativo) delle persone fisiche identificate quali titolari effettivi del soggetto giuridico;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• idonea documentazione atta a comprovare l'assetto societario e la corretta identificazione dei succitati titolari effettivi</li> </ul>
2	Presentazione della domanda	<p>Il rappresentante Flowe preposto fornisce l'informativa precontrattuale e rilascia il consenso al trattamento dei dati personali.</p> <p>Il cliente fornisce i dati identificativi nonché informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore.</p> <p>Nel caso di organizzazioni non profit, è acquisita anche l'informazione circa la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte (es., vittime di catastrofi naturali e di guerre).</p> <p>Per il tramite dei servizi esterni (Crif, Cerved, Infocamere), Flowe effettua in questa fase taluni controlli di conformità sulla documentazione identificativa acquisita.</p>
3	Acquisizione informazioni ai fini dell'adeguata verifica	Flowe acquisisce ulteriori informazioni ai fini dell'adeguata verifica.
4	Sottoscrizione del contratto	<p>Ai fini della sottoscrizione del contratto, il cliente effettua la presa visione dei documenti contrattuali e delle clausole vessatorie, firmati poi in maniera sequenziale, e dà la conferma definitiva alla sottoscrizione del contratto tramite firma autografa.</p> <p>La documentazione sottoscritta in formato cartaceo viene archiviata e conservata in archivi presso la sede di Flowe. Il contratto è scansionato e salvato in conservazione digitale.</p>

Laddove l'esito dei controlli antiriciclaggio - svolti a valle della sottoscrizione del contratto - restituisse un profilo di rischio alto, il cliente sarà chiamato a fornire ulteriori informazioni/documentazione. Qualora un soggetto persona fisica afferente (esecutore e/o titolare effettivo) il *prospect* si dichiari, o risulti essere dalle verifiche svolte, un soggetto PEP, l'*onboarding* viene sospeso in attesa dell'esito della valutazione da parte dell'operatore della funzione Business Operations.

La documentazione fornita e firmata è conservata da Flowe in formato digitale, oltre che in formato cartaceo se acquisita con la modalità On-Site, ed è resa disponibile al sottoscrittore via e-mail in formato digitale, oltre che in cartaceo per la modalità On-Site.

Il Responsabile Antiriciclaggio sulla base delle conclusioni sopra, prevede misure adeguate a verificare l'identità della Clientela conformemente alla normativa vigente, riservandosi, di tornare in argomento in occasione di eventuali modifiche significative alla normativa di riferimento o al processo in questione, aggiornando di conseguenza, se del caso, la presente Policy.

## 6.2.2 PROCESSO EMISSIONE E GESTIONE STRUMENTI DI PAGAMENTO A SPENDIBILITA' LIMITATA

Per quanto attiene il business “B2B” (*Business To Business*) la linea di business concernente il servizio di *walleting* (cd. *Payment as a Service*) o emissione di carte, diretto a *player* anche non finanziari al fine di fornire alla loro base clienti un servizio di pagamento digitale su circuito privatistico è stato analizzato il relativo processo di emissione e gestione di strumenti di pagamento a spendibilità limitata (adeguata verifica semplificata c.d. *light*).

In relazione all'attività di emissione e gestione di strumenti di pagamento spendibilità limitata (ai sensi dell'art. 2, co. 2 lett. m, del d. lgs. n. 11 del 2010), al fine di verificare gli obblighi antiriciclaggio anche in relazione a tale specifica attività che l'intermediario sia tenuto ad osservare si fa presente che:

- ai sensi delle disposizioni in materia di prevenzione al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, gli obblighi si applicano ai “rapporti continuativi”, ovvero “*un rapporto contrattuale di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione*”, e come ripreso anche nel Provvedimento di Adeguata Verifica della clientela nella sezione II “Ambito di applicazione”, al primo capoverso: “*I destinatari procedono all'adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale, come definita dalla normativa di settore.*”<sup>8</sup>.
- nel resoconto della consultazione<sup>9</sup> del 30 luglio 2019 al Provvedimento di Adeguata Verifica della clientela pubblicato poi da Banca d'Italia nel luglio 2019, veniva esplicitamente trattato il tema delle “attività di istituto” o “istituzionali” a cui fare specifico riferimento, ovvero (pag. 5):

È stato chiesto se i destinatari debbano applicare gli obblighi di adeguata verifica in relazione a:

- a) i servizi e le attività per il cui esercizio non è richiesta una specifica autorizzazione, quali, ad esempio, i servizi o le operazioni di pagamento espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dei servizi di pagamento (cfr. articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11);
- b) le attività accessorie ai servizi di pagamento che gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica possono esercitare ai sensi del TUB (concessione di crediti strettamente correlati ai servizi prestati, prestazione di garanzie, servizi di cambio, gestione di sistemi di pagamento).

Nel riscontro, Banca d'Italia indica:

In relazione al quesito sub a), in linea con quanto previsto dal Decreto, le Disposizioni chiariscono che i destinatari applicano gli obblighi di adeguata verifica in relazione ai servizi e alle attività “istituzionali”, cioè quelle attività per il cui esercizio abbiano ottenuto l'autorizzazione ai sensi del TUB o del TUF.

Con riferimento al quesito sub b), si ritiene che le attività accessorie esercitate in stretta connessione con i servizi di pagamento:

- siano incluse nel perimetro dell'attività istituzionale nella misura in cui esse costituiscano un'attività finanziaria riservata (es. concessione di finanziamenti);
- non rientrino invece nel perimetro dell'attività istituzionale, laddove si tratti di attività che, considerate autonomamente, non siano coperte da riserva (es. attività di custodia, registrazione e trattamento di dati).

Tutte le attività esercitate, anche se non rientranti in quelle istituzionali, dovrebbero essere comunque presidiate dagli intermediari in un'ottica di contenimento del rischio legale e reputazionale cui essi sono esposti.

<sup>8</sup> <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/20190730-dispo/Disposizioni.pdf>  
<sup>9</sup> [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-adequata-verifica/resoconto\\_consultazione.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-adequata-verifica/resoconto_consultazione.pdf)

- nel resoconto della consultazione del 24 febbraio 2022 delle Linee Guida dell'EBA sugli strumenti a spendibilità limitata (o *limited network exemption*)<sup>10</sup> a pag. 29 (descrizione Option 1), viene espressamente indicato che “al contrario, l'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), della PSD2 prevede esplicitamente che “*gli istituti di pagamento regolamentati possano svolgere attività commerciali diverse dalla fornitura di servizi di pagamento.*”

Si ritiene pertanto, sulla scorta di quanto sopra riportato, che il contenuto della prima FAQ presente sul sito di Banca d'Italia<sup>11</sup> sia da ritenersi superata.

Non risultano pertanto applicabili obblighi specifici in materia di prevenzione al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo all'attività di emissione e gestione di strumenti di pagamento a spendibilità limitata, fermo restando le accortezze da adottare per presidiare rischi legali e reputazionali (es. ponendo dei limiti di importo all'operatività del prodotto/servizio, sia in termini di massimale di ricarica mensile che di eventuale rimborso mensile in contanti presso la cassa dell'esercente) anche nel caso di partner (anche intermediario vigilato) nel caso di modello di emissione carte su circuito *Affiliate* (Flowe sarebbe *Principal* nei confronti del circuito Mastercard) per cui i clienti sarebbero diretti del partner e non di Flowe che seguirebbe solo la parte contabile dello spending e del plafond, l'*Acquiring*, le quadrature, fornendo al partner i flussi necessari agli obblighi specifici riconducibili a quest'ultimo.

Vi sono altresì condizioni previste dalla normativa in merito alla loro limitata spendibilità, queste carte possono essere utilizzate:

- soltanto presso il negozio che le ha emesse, per i beni o servizi da lui forniti,
- presso una rete definita di esercizi commerciali (rete RAN, es. presso Centro Commerciale),
- per l'acquisto di una gamma ristretta di beni e servizi (MCC)

### 6.3 ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA DELLA CLIENTELA

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la Società adotta misure rafforzate di adeguata verifica della Clientela, acquisendo informazioni aggiuntive sul Clientela e sul Titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

In base al modello adottato dalla Società le attività di rafforzata verifica della Clientela sono demandate ai dipendenti incaricati, i quali sono tenuti a:

- far compilare ai Clienti apposito questionario di adeguata verifica rafforzata, messo loro a disposizione dalla Società;
- acquisire maggiori informazioni sul Cliente e sul Titolare effettivo;
- acquisire/aggiornare e valutare informazioni sulla reputazione del Cliente e/o del Titolare effettivo (ivi comprese eventuali pregiudizievoli, tramite la consultazione di fonti aperte, attraverso, ad esempio, l'utilizzo di motori di ricerca su internet);
- valutare attentamente le informazioni fornite dal Cliente sullo scopo e sulla natura del rapporto, mettendole in relazione con le altre informazioni conosciute all'atto di apertura del medesimo o, nel caso di Clienti che già intrattengono rapporti con la Società, con l'operatività effettivamente rilevata sullo stesso; a tal riguardo, sono presi in considerazione elementi quali: il numero, l'entità e la frequenza delle operazioni effettuate, la provenienza/destinazione dei fondi, la natura dell'attività svolta dal Cliente e/o dal Titolare effettivo, la ragionevolezza delle operazioni effettuate in relazione al profilo complessivo del Cliente;

<sup>10</sup> <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/guidelines-limited-network-exclusion-under-psd2>

<sup>11</sup> <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/faq/pre-2019>

- svolgere approfondite verifiche sull'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo, attraverso un processo articolato che prenda in considerazione, in primis, la attendibilità delle informazioni a disposizione della Società, tenuto conto della eventuale disponibilità di informazioni economico – patrimoniali prodotte direttamente dal Cliente o rilevabili dalla movimentazione del rapporto (es. accredito emolumenti, accredito dividendi, etc.) o reperibili tramite fonti aperte o banche dati pubbliche (es. bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, atti notarili, dichiarazioni di successione, dichiarazioni/documenti provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari); a tal riguardo, assumono specifica valenza aspetti, quali il grado di conoscenza del Cliente e/o l'anzianità della relazione, la coerenza tra il profilo del Cliente e la sua situazione economico-patrimoniale;
- condurre in modo più frequente la verifica e l'aggiornamento delle informazioni anagrafiche e di quelle raccolte ai fini della conoscenza del Cliente.

La Società prevede, nel caso di:

- rapporti continuativi o operazioni occasionali con Persone Esposte Politicamente,
- operazione/i che coinvolga/no Paesi terzi ad alto rischio.

l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, per quanto sopra riportato deve essere fornita dal Responsabile della Unità Banking Services & Controls.

Resta comunque ferma la possibilità, da parte della Funzione Antiriciclaggio, di chiedere al dipendente che gestisce e amministra nel concreto i rapporti con la Clientela di svolgere il processo di adeguata verifica rafforzata in tutti i casi, anche non rientranti in quelli sopra elencati, in cui appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Come indicato al precedente paragrafo, in caso di circostanze oggettive, ambientali o soggettive che rendano più elevato il rischio di riciclaggio, le attività di rafforzata verifica della Clientela sono svolte direttamente dalla Funzione Antiriciclaggio.

In tali ipotesi, il processo di adeguata verifica rafforzata prevede l'acquisizione di informazioni tramite il dipendente che gestisce e amministra nel concreto i rapporti con la Clientela.

La Funzione Antiriciclaggio svolge ulteriori approfondimenti al fine di accertare la coerenza delle operazioni analizzate e delle informazioni raccolte con il patrimonio informativo di cui dispone la Società e, ove opportuno, richiede al Clientela, per il tramite del dipendente incaricato, specifica documentazione.

La Funzione Antiriciclaggio può individuare ipotesi che prevedano il coinvolgimento di ulteriori strutture operative della Società, cui è richiesto di supportare i dipendenti incaricati nell'espletamento delle attività agli stessi affidati ovvero di svolgere verifiche in merito agli esiti delle attività medesime.

## 6.4 ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA DELLA CLIENTELA

In presenza di un basso rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la Società può applicare misure semplificate di adeguata verifica della Clientela sotto il profilo della estensione e della frequenza degli adempimenti, nei confronti di:

- società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- pubbliche amministrazioni, ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- enti creditizi o finanziari residenti in Stati membri o in Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- prodotti a spendibilità limitata (c.d. circuiti privati) o a basso rischio ai sensi art. 23, comma 3 del D.Lgs. 231/2007

Per quanto attiene il servizio di acquiring in caso di modello indiretto (la cui differenza principale con il modello diretto è che nel modello indiretto vi è la presenza del Payment Facilitator (PF) che si interpone tra acquirer e merchant), e vista la presenza di un PF (intermediario vigilato), Flowe mantiene però la responsabilità diretta verso il circuito, pertanto si applicheranno obblighi semplificati verso il PF e verrà comunque effettuato un controllo campionario periodico sui merchant da questi abilitati.

## 6.5 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ESEGUITA DA TERZI SOGGETTI

La Società si astiene dall'instaurare rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza da parte di terzi soggetti, non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento, in particolare nel caso di partner avente qualifica di “**soggetto obbligato**”, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 231/2007, l'adeguata verifica ordinaria (c.d. full) può, ai sensi e per le previsioni dell'art. 26 del medesimo decreto, essere ritenuto assolto *ricorrendo a terzi (il partner) per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c) con le modalità prescritte nel successivo art. 27, comma 1, ovvero tramite “rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale.”*

## 6.6 OBBLIGHI DI ASTENSIONE

Qualora la Società si trovi nella impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della Clientela, si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, le operazioni (c.d. obbligo di astensione) procedendo, se del caso, all'estinzione del rapporto continuativo già in essere e valutando se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione, la Società si asterrà dall'eseguire le operazioni per le quali sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta.

La Società si astiene dall'offrire prodotti/servizi o dar corso ad operazioni che potrebbero favorire l'anonimato<sup>12</sup>, ovvero l'occultamento dell'identità del Cliente, nonché dall'instaurare Rapporti continuativi o compiere Operazioni Occasionali a distanza, non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento.

La Società, infine, non esclude in via preventiva e generalizzata la possibilità di aprire o mantenere Rapporti continuativi con specifiche categorie di clienti o potenziali clienti residenti o con regolare permesso di soggiorno in Italia, in ragione della loro esposizione potenzialmente elevata al rischio di riciclaggio, ma adotta processi rigorosi per valutare, caso per caso, il rischio associato al cliente o al potenziale cliente, mantenendo evidenza delle decisioni assunte.

## 6.7 CONTROLLI PER IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi e divieti previsti dalla normativa vigente in materia di antiterrorismo, la Società:

---

<sup>12</sup> Flowe, in quanto IMEL, non può emettere prodotti di moneta elettronica anonimi ai sensi e per effetto dell'art. 50, D.Lgs. 231/2007

- effettua in via automatizzata controlli anagrafici e confronti con i nominativi presenti nelle liste dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dall'Unione Europea, dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché di quella dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;
- si rifiuta di compiere operazioni che coinvolgano a qualunque titolo (presentatori, esecutori, ordinanti o beneficiari) soggetti inseriti nelle liste di cui al precedente alinea;
- applica le restrizioni previste sui rapporti di tutti i Clienti per i quali sia accertata la corrispondenza con le liste di cui al primo alinea;
- comunica alla UIF le misure applicate ai sensi del D. Lgs. 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei Fondi o delle Risorse economiche, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche.

## 6.8 SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Ai sensi della vigente normativa, la Società invia senza ritardo alla UIF una segnalazione di operazione sospetta, quando sa, sospetta o ha ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

I dipendenti delle strutture operative cui compete, nel concreto, l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la Clientela rappresentano, ai sensi della normativa vigente, il primo livello segnaletico. È quindi loro compito monitorare nel continuo l'andamento del rapporto e l'operatività posta in essere, anche tramite gli strumenti e le procedure a disposizione, e trasmettere senza ritardo alla Funzione Antiriciclaggio, secondo le procedure e le modalità operative stabilite internamente, una segnalazione di operazione sospetta prima di compiere l'operazione: sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero nei casi in cui l'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività, ovvero nei casi in cui differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, la Società fa riferimento, in particolare, agli indicatori di anomalia emanati e periodicamente aggiornati dalla UIF, predisponendo apposite linee guida e piani di formazione per i dipendenti delle strutture operative.

La Società, nell'ambito della propria autonomia organizzativa si avvale anche di procedure automatiche di individuazione delle operazioni "anomale". La funzione Business Operations istruisce tutte le pratiche inerenti le segnalazioni ricevute e le invia per il completamento dell'istruttoria alla Funzione Antiriciclaggio che, terminata l'istruttoria e le verifiche previste le sottopone al Delegato alla segnalazione delle Operazioni sospette che, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante.

La Società adotta misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione di una operazione sospetta; il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'Autorità Giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento di reati per i quali si procede.

È inoltre fatto divieto, ai soggetti tenuti alla segnalazione di una operazione sospetta e a chiunque ne sia a conoscenza, di dare comunicazione al Clientela interessato o a terzi della avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o della esistenza, ovvero della probabilità di indagini in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tale divieto non si applica:

- alle comunicazioni effettuate alle Autorità di Vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni previste dal Decreto Antiriciclaggio;
- alle comunicazioni aventi ad oggetto la condivisione delle informazioni a livello di intermediari bancari e finanziari, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- alle comunicazioni con altri intermediari bancari e finanziari esterni al Gruppo appartenenti ad uno Stato membro o situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal Decreto Antiriciclaggio, nei casi relativi allo stesso Clientela o alla stessa operazione, per finalità esclusivamente di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

## 6.9 SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONI INERENTI A SOGGETTI DESIGNATI E ALTRE MISURE RESTRITTIVE

Ai sensi del decreto antiterrorismo, i destinatari sono tenuti a specifici obblighi di comunicazione alla UIF sui soggetti c.d. designati. Tali obblighi riguardano, in particolare, le misure di congelamento applicate nonché le operazioni, i rapporti e ogni altra informazione disponibile inerente ai predetti soggetti e a quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di Sicurezza Finanziaria. Ulteriori doveri di comunicazione sono previsti con riguardo alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea. Tali comunicazioni attengono a depositi, informazioni sui medesimi nonché sui trasferimenti di fondi verso l'esterno dell'Unione.

In relazione ai predetti obblighi, occorre evitare che le comunicazioni, comunque dovute, siano affiancate o sostituite dall'invio di segnalazioni alla UIF prive di sospetti adeguatamente rappresentati; si tratta infatti di adempimenti distinti e autonomi e, ai fini della segnalazione, è comunque necessario che il destinatario non riporti esclusivamente le circostanze che determinano l'obbligo di comunicazione, descrivendo piuttosto gli elementi ulteriori che circostanziano il sospetto di riciclaggio, di correlato reato presupposto o di finanziamento del terrorismo.

Ai fini della valutazione del sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, rileva in modo particolare il riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche accessibili, ferma restando l'importanza di valorizzare nella segnalazione le caratteristiche oggettive dell'operatività rilevata. Non è sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il destinatario possa escludere con ragionevole certezza, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che il soggetto coincida con quello indicato nelle liste. Tra i dati rilevanti sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altra informazione presente nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

### 6.9.1 MISURE RESTRITTIVE E SANZIONI FINANZIARIE MIRATE

La Società assicura un presidio organico, sistematico e continuativo in materia di misure restrittive e sanzioni finanziarie mirate, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale applicabile e secondo un approccio basato sul rischio. Tale presidio è integrato nel sistema dei controlli interni e nei processi aziendali rilevanti, al fine di prevenire, individuare e mitigare il rischio di mancata

attuazione o di elusione delle sanzioni, nonché di garantire il tempestivo adeguamento a eventuali aggiornamenti dei regimi sanzionatori.

In particolare, la Società adotta presidi organizzativi, procedurali e tecnologici idonei a garantire un efficace processo di identificazione dei soggetti designati, il monitoraggio continuo dei rapporti e delle operazioni e la gestione tempestiva di eventuali corrispondenze (c.d. “match”) con le liste sanzionatorie. In tale ambito, sono formalizzati ruoli e responsabilità delle strutture coinvolte, assicurando adeguati flussi informativi, meccanismi di escalation e tracciabilità delle decisioni assunte.

Sono previsti controlli finalizzati a prevenire l’instaurazione o la prosecuzione di rapporti e l’esecuzione di operazioni con soggetti sottoposti a misure restrittive e includono, tra l’altro: (i) l’identificazione e la verifica della clientela con contestuale screening rispetto alle liste sanzionatorie applicabili; (ii) il controllo automatico e continuo delle controparti e delle operazioni tramite sistemi di screening; (iii) la gestione e l’analisi degli alert generati dai sistemi, con eventuale blocco operativo ed escalation; (iv) l’aggiornamento tempestivo delle liste e dei parametri di controllo nei sistemi informatici.

Tali presidi sono costantemente aggiornati al fine di mitigare il rischio di mancata attuazione o di elusione delle sanzioni finanziarie mirate, in coerenza con la normativa europea e nazionale applicabile.

## 6.10 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI

La Società conserva i documenti, i dati e le informazioni acquisiti in sede di instaurazione del rapporto ed esecuzione del controllo costante, utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente come prescritto dalla normativa vigente.

La Società ha istituito idonee misure di controllo interno in materia di conservazione al fine di garantire la corretta e completa registrazione dei dati identificativi e delle altre informazioni relative ai rapporti continuativi e alle operazioni.

Per quanto concerne la conservazione di dati, rapporti e operazioni, la Società si è dotata di un sistema di conservazione presso un autonomo centro di servizi<sup>13</sup>, idoneo a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Quanto sopra rappresentato permette anche il corretto assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire alla Unità di Informazione Finanziaria (c.d. UIF) l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali.

Per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi di conservazione, la Società conserva:

- la copia o i riferimenti dei documenti richiesti ai fini dell’adeguata verifica, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo;
- le scritture e le registrazioni delle operazioni e dei rapporti continuativi, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti

<sup>13</sup> Il sistema di conservazione è gestito dall’outsourcer Metoda Finance S.p.A.

giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo.

#### 6.10.1 ESENZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DATI E INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 delle "Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" emesse da Banca d'Italia il 24 marzo 2020 e vigenti dallo scorso 01 gennaio 2021, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di applicare, in modifica rispetto alla precedente decisione assunta nella seduta consigliare del 08 febbraio 2022 al fine di adeguarsi anche alle linee guida ricevute da parte di Banca Mediolanum in qualità di Capogruppo, le previsioni di cui agli articoli 5 e 6, in relazione ai rapporti continuativi o alle operazioni posti in essere con:

- intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s) e v), aventi sede in Italia o in un altro Stato membro;
- intermediari bancari e finanziari con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso Rischio di riciclaggio e, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela;
- i soggetti di cui all'art. 3, comma 8, del decreto Antiriciclaggio;
- la tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia.

#### 6.11 FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI

La Società adotta programmi di formazione ed aggiornamento professionale permanenti, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni previste dal Decreto Antiriciclaggio e dalle ulteriori disposizioni attuative in materia, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare, nonché alla valutazione di specifici "case studies" su fenomeni e/o operatività anomala.

Specifici programmi di formazione sono attuati per il personale appartenente alla Funzione Antiriciclaggio.

L'attività di qualificazione e aggiornamento professionale del personale riveste carattere di continuità e di sistematicità nell'ambito di programmi organici che tengono conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure, nonché a quelli comunque coinvolti nel processo di segnalazione di operazioni sospette.

L'attività di qualificazione e aggiornamento professionale del personale riveste carattere di continuità e di sistematicità nell'ambito di programmi organici che tengono conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure.

Nel caso di ricorso a un fornitore esterno, il Responsabile Antiriciclaggio accerta che i soggetti cui sia affidato lo svolgimento dell'attività formativa possiedano le conoscenze in materia di antiriciclaggio richieste per garantire la qualità della formazione e che il contenuto di tale formazione sia adeguato alle specificità della Società.

## 6.12 SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

La Società adotta specifiche procedure per la segnalazione al proprio interno, da parte di dipendenti e collaboratori, di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (c.d. *whistleblowing*).

Tali procedure garantiscono:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

Tali procedure sono portate a conoscenza di tutto il personale dalla Funzione Internal Audit.

## 6.13 ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO

In ottemperanza a quanto previsto dagli Orientamenti EBA (EBA/GL/2024/14) in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali, in vigore dal 30 dicembre 2025, la Società conduce, con cadenza annuale, una valutazione dell'esposizione della Banca alle misure restrittive e la vulnerabilità alla elusione delle stesse, considerando i fattori di rischio relativi ai clienti, ai prodotti e servizi, ai canali di distribuzione e quelli di carattere geografico.

L'autovalutazione è condotta sulla base di una metodologia che comprende le seguenti macro-attività:

- identificazione del Rischio Inerente;
- analisi delle Vulnerabilità;
- determinazione del Rischio Residuo;
- azioni di rimedio individuate a fronte delle eventuali criticità esistenti e per l'adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio.

L'esercizio è tempestivamente aggiornato quando emergano nuovi rischi di rilevante entità o si verificano mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria.

Gli esiti dell'esercizio di autovalutazione e le iniziative di adeguamento definite alla luce delle risultanze del medesimo e relativo stato di avanzamento sono illustrati in appositi capitoli della Relazione annuale prodotta dalla Funzione Antiriciclaggio.

## 6.14 RISCHI SANZIONATORI E REPUTAZIONALI

Gli adempimenti riportati nella presente Policy, finalizzati al corretto assolvimento delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, devono essere scrupolosamente osservati, per quanto di competenza, da tutto il personale e, in particolare, da coloro che gestiscono e amministrano il rapporto con la Clientela, stante la correlazione posta

dal Decreto Antiriciclaggio tra l'entità dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e le misure di prevenzione adottate dai destinatari delle disposizioni; e questo non solo in fase di apertura di un nuovo rapporto o al compimento di un'operazione occasionale, ma costantemente nel corso della durata della relazione con il Clientela.

Si specifica che, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Antiriciclaggio:

- laddove la Società sia ritenuta responsabile, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di obblighi di adeguata verifica della Clientela, di conservazione e di segnalazione ovvero in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, nonché delle relative disposizioni attuative adottate dalle Autorità di vigilanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;
- fermo quanto disposto dal precedente punto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della Società che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al precedente punto, ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione della Società al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.

Si ricorda infine che, in caso di non corretta applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, ulteriori rischi sono legati alle eventuali sanzioni applicabili alla Società a titolo di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

## 7. RECEPIMENTO POLICY DI GRUPPO

La presente Policy è stata redatta quale recepimento dei principi di Gruppo definiti dalla Capogruppo Banca Mediolanum nella "Policy sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo" e non presenta personalizzazioni di rilievo rispetto a quanto descritto e previsto nella succitata Policy.

## 8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il complesso delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sono finalizzate a dettare misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Tali misure sono proporzionate al rischio in reazione al tipo di Clientela, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto, o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e delle complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico.

## 8.1 NORMATIVA ESTERNA

Si riportano, di seguito i principali riferimenti normativi adottati a livello comunitario e nazionale.

### **Prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo**

#### *Normativa Europea*

- Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo<sup>14</sup>;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1675, come tempo per tempo modificato e integrato, che integra la direttiva (UE) 2015/849/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne l'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio;
- Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849;
- Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro;
- Orientamenti EBA (European Banking Authority) - GL/2021/02 - del 1° marzo 2021, ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i Rischi di riciclaggio associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di Rischio di riciclaggio»), che abrogano e sostituiscono gli orientamenti JC/2017/37, recepiti dalla Banca d'Italia con Nota n. 15 del 4 ottobre 2021;
- Orientamenti EBA (European Banking Authority) - GL/2022/05 – del 14 giugno 2022, sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849” («Orientamenti EBA su Politiche e Procedure AML»). Con provvedimento del 1° agosto 2023 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

---

<sup>14</sup> Nel mese di giugno 2024, sono stati pubblicati i documenti attuativi del cd. *AML Package*, che comporteranno, nei prossimi anni, una profonda rivisitazione del quadro normativo europeo in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, sono stati emanati, i seguenti documenti:

- Regolamento (UE) 2024/1620 (AMLA) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010; decorrenza 1° luglio 2025, fatta eccezione per alcuni articoli che si applicheranno con tempistiche diverse;
- Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; decorrenza 10 luglio 2027 e sarà direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con l'obiettivo di armonizzare in modo esaustivo le norme antiriciclaggio in tutta l'Unione Europea;
- Direttiva (UE) 2024/1640 (AMLD) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e **modifica e abroga, dal 10 luglio 2027, la direttiva (UE) 2015/849**;
- Direttiva (UE) 2024/1654 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva (UE) 2019/1153, per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari, attraverso il sistema di interconnessione, e le misure tecniche per facilitare l'uso delle registrazioni delle operazioni.

Italiana in data 16 agosto 2023 – la Banca d'Italia ha modificato le Disposizioni al fine di dare piena attuazione nel nostro ordinamento agli Orientamenti EBA su Politiche e Procedure;

- Orientamenti EBA (European Banking Authority) - GL/2022/15 – del 22 novembre 2022, sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849”, recepiti dalla Banca d'Italia con Nota n. 32 del 13 giugno 2023;
- Orientamenti EBA (European Banking Authority) - GL/2023/03 – del 31 marzo 2023, recanti modifiche agli orientamenti EBA/2021/02 ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF»)» («Orientamenti EBA sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro»);
- Orientamenti EBA (European Banking Authority) - GL/2023/04 – del 31 marzo 2023, sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari”, («Orientamenti EBA sul de-risking»);
- Orientamenti EBA (European Banking Authority) - GL/2024/11– del 4 luglio 2024, sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1113 («Orientamenti sulla cd. “travel rule”»);
- Orientamenti EBA (European Banking Authority) - GL/2024/14 – del 14 novembre 2024, in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali.

Provvedimenti adottati nel tempo dall'Unione Europea, in materia di sanzioni finanziarie internazionali, in funzione delle circostanze e delle esigenze di sicurezza e di politica estera.

#### *Normativa nazionale*

- Decreto Antiriciclaggio e disposizioni attuative emanate dalle Autorità di Vigilanza in materia di:
  - organizzazione, procedure e controlli interni;
  - adeguata verifica della Clientela;
  - comunicazioni oggettive;
  - segnalazioni antiriciclaggio aggregate (o “S.A.R.A.”);
  - conservazione e utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio;
- D. Lgs. 22/6/2007, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale.
- Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché

per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti;

Completano il quadro di riferimento a livello nazionale, i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF.

Si riportano, inoltre, i seguenti provvedimenti/note di Banca d'Italia:

- Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - 01 agosto 2023.
- Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela di Banca d'Italia - 30 luglio 2019.
- Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – 24 marzo 2020;
- Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive – 28 marzo 2019;
- Disposizioni della UIF per l'invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate – 25 agosto 2020;
- Provvedimento recante gli indicatori di anomalia dell'UIF – 12 maggio 2023;
- Provvedimento di Banca d'Italia del 27 maggio 2009 recante indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa;
- Comunicazione UIF del 24 marzo 2022 sui depositi russi e bielorusi ai sensi dei Regolamenti (UE) 328/2022 e 398/2022.
- Nota n. 15 del 04 ottobre 2021, con la quale Banca d'Italia dà piena attuazione degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02), aggiornando di conseguenza le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela di Banca d'Italia emesse il 30 luglio 2019;
- Nota n. 32 del 13 giugno 2023, con la quale la Banca d'Italia attua gli Orientamenti EBA su Soluzioni di Onboarding a Distanza;
- Nota n. 34 del 3 ottobre 2023, con la quale la Banca d'Italia attua gli Orientamenti EBA sul de-risking;
- Nota n. 35 del 3 ottobre 2023, con la quale la Banca d'Italia attua gli Orientamenti EBA sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro;
- Indicazioni per i soggetti obbligati sull'applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nella prestazione di servizi e attività di private banking.

## 8.2 NORMATIVA INTERNA

La presente Policy si inserisce nel più ampio contesto della normativa interna, che comprende, in particolare:

- il Regolamento del processo di gestione delle Persone Esposte Politicamente;
- il Regolamento della Funzione Antiriciclaggio che illustra i principi guida, l'architettura organizzativa, i processi e gli strumenti adottati dalla Funzione Antiriciclaggio per adempiere ai propri compiti;
- il Regolamento del processo di adeguata verifica in cui sono descritte le fasi dei processi di adeguata verifica, ivi compresa l'adeguata verifica rafforzata e l'adeguata verifica semplificata, le logiche sottostanti l'attribuzione del profilo di rischio, l'adeguata verifica nel continuo;
- il Regolamento del processo di segnalazione operazione sospette, in cui sono descritte le fasi dei processi interni propedeutici alla segnalazione di operazioni sospette;
- il Regolamento del processo di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, segnalazioni AntiRiciclaggio (S.Ar.A.), controlli di secondo livello AML, in cui sono descritte le fasi dei processi inerenti la tracciatura dei controlli di secondo livello in materia di antiriciclaggio, ivi compresi quelli relativi alla conservazione e registrazione, identificando eventuali azioni a mitigazione della rischiosità rilevata;
- i manuali operativi interni alla Funzione Antiriciclaggio e alle Strutture Operative, che descrivono approfonditamente i processi operativi di dettaglio e gli elementi alla base dei modelli di presidio del Rischio di riciclaggio.

Tale complesso normativo, operativo e procedurale è finalizzato non solo ad adempiere alle inderogabili disposizioni di legge, ma ad evitare il coinvolgimento anche inconsapevole della Società in fatti di riciclaggio e terrorismo.